

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 ottobre 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1994, n. 23.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 80 (Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, e della pianta organica del personale dell'Assessorato Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti), già modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 17 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1994, n. 24.

Trasformazione in azienda regionale dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta: organi di gestione Pag. 3

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1994, n. 25.

Rifinanziamento per l'anno 1994 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 72 (Costruzione della tangenziale di Aosta - Tratto da Aosta Centro ad Aosta Ovest). Pag. 8

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1994, n. 26.

Disposizioni transitorie in materia di espletamento di pubblici concorsi per l'assunzione di personale presso l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta Pag. 8

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1994, n. 27.

Interventi straordinari per l'esecuzione di lavori di carattere urgente ed inderogabile e per il risarcimento di danni causati dall'alluvione del settembre 1993 Pag. 9

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1994, n. 28.

Interventi regionali a favore degli enti locali della Valle d'Aosta per l'inventario del loro patrimonio immobiliare Pag. 10

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1994, n. 29.

Disposizioni transitorie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1994, n. 30.

Rifinanziamento, per l'anno 1994, della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta) e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 11

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1994, n. 31.

Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie Pag. 12

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1994, n. 32.

Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1994, n. 33.

Norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore). Pag. 13

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1994, n. 34.

Modificazioni alla legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale). Pag. 15

REGOLAMENTO REGIONALE 16 giugno 1993, n. 2.

Regolamento di organizzazione dei servizi del Consiglio regionale Pag. 16

REGOLAMENTO REGIONALE 14 dicembre 1993, n. 3.

Regolamento di attuazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29 (Interventi regionali a favore dell'attività teatrale locale) Pag. 19

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 10 settembre 1993, n. 27.

Norma in materia di insegnanti supplementari delle scuole dell'infanzia Pag. 20

LEGGE PROVINCIALE 2 novembre 1993, n. 28.

Norme in materia di polizia locale Pag. 21

LEGGE PROVINCIALE 2 novembre 1993, n. 29.

Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento Pag. 24

LEGGE PROVINCIALE 2 novembre 1993, n. 30.

Abrogazione di norme provinciali discriminatorie nei confronti degli obiettori di coscienza Pag. 26

LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1993, n. 31.

Disciplina dei percorsi per la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore Pag. 27

LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1993, n. 32.

Istituzione e ordinamento della commissione consultiva sull'attività della Giunta provinciale di vigilanza e tutela sugli enti locali Pag. 27

LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1993, n. 33.

Ulteriori modificazioni alla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4 concernente «Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili» ed altre disposizioni in materia socio-assistenziale Pag. 29

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1994, n. 23.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 80 (Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, e della pianta organica del personale dell'Assessorato Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti), già modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 17.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 26 del 14 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 12-bis

1. Il comma 1 dell'art. 12-bis della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80 (Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, e della pianta organica del personale dell'Assessorato Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti), introdotto dall'art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 17, è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, alla «Fédération régionale des coopératives valdôtaines» e alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui all'art. 11, o alle società cooperative convenzionate con le associazioni medesime, contributi per le spese sostenute per attività di assistenza contabile, amministrativa e fiscale a favore di società cooperative».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 6 giugno 1994

Il Presidente
VIERIN

94R0565

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1994, n. 24.

Trasformazione in azienda regionale dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta: organi di gestione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 27 del 21 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Trasformazione in Azienda regionale dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, in attesa della disciplina complessiva, con legge regionale, del Servizio sanitario regionale, l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta è trasformata in Azienda regionale.

2. L'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, di seguito denominata USL, ha sede in Aosta e competenza sull'intero territorio regionale, è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

3. L'USL si conforma, nello svolgimento della propria azione, al piano sanitario regionale, alle direttive emanate dalla Giunta regionale, ai programmi di attività da allegarsi al bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa.

4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano all'USL le norme statali concernenti le Unità sanitarie locali.

Art. 2.

Organi

1. Sono organi generali:

- a) il Direttore generale;
- b) il Collegio dei revisori dei conti.

CAPO II

DIRETTORE GENERALE

Art. 3.

Nomina

1. Il Direttore generale dell'USL è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta medesima, tra gli iscritti in apposito elenco regionale predisposto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo, da una commissione regionale nominata dal Presidente della Giunta.

Art. 4.

Commissione regionale per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale

1. Le domande di iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di Direttore generale, sia in fase di costituzione dell'elenco stesso sia per i successivi aggiornamenti, sono esaminate da una commissione regionale, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale e così composta:

- a) un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presidente di sezione, che la presiede;
- b) il dirigente del Servizio della sanità dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale;
- c) altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei all'amministrazione statale e regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienza nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari e designati, rispettivamente, uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), uno dal Ministro della sanità e due dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

2. Le mansioni di segretario della commissione di cui al comma 1 sono svolte da un dipendente dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale di livello funzionale non inferiore al settimo.

3. La commissione regionale procede secondo principi direttivi che rispecchiano i principi e criteri fissati per gli elenchi nazionali. I principi direttivi devono, in ogni caso, essere improntati a criteri di verifica dei requisiti e devono essere resi pubblici mediante pubblicazione degli stessi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5.

Requisiti per l'inserimento nell'elenco regionale

1. Possono essere inseriti, a domanda, nell'elenco regionale di cui all'art. 3 coloro che presentino i seguenti requisiti:

- a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
- b) essere in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello dell'iscrizione;
- c) non trovarsi in una delle situazioni indicate all'art. 3, comma 11, del d.lgs. n. 502/1992.

Art. 6.

*Modalità per l'esame delle domande
Accertamento della conoscenza della lingua francese*

1. Il Presidente della Giunta convoca la commissione di cui all'art. 4 per l'esame del possesso dei requisiti previsti dall'art. 5.
2. Gli aspiranti che, a giudizio della commissione, siano in possesso dei requisiti richiesti, prima dell'inserimento nell'elenco devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
3. Per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, consistente in una conversazione, la commissione è integrata, in qualità di membro esperto, da un insegnante in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole medie superiori, designato con deliberazione della Giunta regionale.
4. Coloro che non riportano la sufficienza, pari a sei decimi, nella prova di lingua francese non possono venire inseriti nell'elenco regionale.
5. Terminato l'espletamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, la commissione di cui all'art. 4 si riunisce nuovamente per l'approvazione dell'elenco.

Art. 7.

Rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro conseguente alla nomina è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato a termine, di durata quinquennale e rinnovabile. Detto rapporto non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.

2. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti, sulla base delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992, così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 517/1993.

3. In sede di prima applicazione, qualora al momento della nomina del Direttore generale non sia ancora emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamato al comma 2, il contenuto del contratto è stabilito con deliberazione della Giunta regionale. In tal caso, anche qualora si proceda al rinnovo della nomina, dovrà provvedersi alla stipula di un nuovo contratto che tenga conto delle indicazioni contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

Competenze

1. Spettano al Direttore generale:

- a) la legale rappresentanza dell'USL;
- b) l'esercizio di tutte le funzioni e l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti alla gestione dell'USL;
- c) la verifica della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Per tale verifica, che avviene mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, il Direttore generale potrà avvalersi dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che sarà istituito e regolato con la legge regionale che fisserà le modalità organizzative e di funzionamento dell'USL.

Art. 9.

Cause di decadenza e sostituzione

1. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la Giunta regionale procede alla risoluzione del contratto e dichiara la decadenza del Direttore generale. Il Presidente della Giunta può, quindi, nominare un nuovo Direttore generale con le modalità di cui all'art. 3.

2. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore sanitario su delega del Direttore generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano d'età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione che avviene con le stesse modalità previste dall'art. 3 per la nomina.

Art. 10.

Ineleggibilità, incompatibilità

1. Al Direttore generale dell'USL della Valle d'Aosta si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per il Direttore generale dall'art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 502/1992, così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 517/1993.

2. Le disposizioni regolanti l'ineleggibilità e l'incompatibilità del Direttore generale si applicano anche al Direttore amministrativo ed al Direttore sanitario, con eccezione dell'incompatibilità conseguente alla sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'Unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni, che vale solo per il Direttore generale.

Art. 11.

Pareri degli organi ausiliari e consultivi

1. Il Direttore generale è coadiuvato dal Direttore amministrativo, dal Direttore sanitario, dal Consiglio dei sanitari nonché dal Coordinatore dei servizi sociali nel caso in cui tale figura, in conformità a quanto stabilito dall'art. 18, sia istituita.

2. I pareri che gli organi di cui al comma 1 devono fornire al Direttore generale vanno resi nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta; trascorso tale termine senza che il parere sia intervenuto, il Direttore generale può senz'altro provvedere.

3. I pareri degli organi di cui al comma 1 sono obbligatori, ma non vincolanti: il Direttore generale può provvedere in difformità al parere espressogli. In tal caso è però tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità. Analogo obbligo di motivazione sussiste nel caso in cui il Direttore generale provveda in assenza di parere una volta trascorso il termine di dieci giorni dalla richiesta.

CAPO III

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 12.

Composizione e funzionamento

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri, così designati:

a) due dal Consiglio regionale secondo le procedure previste dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale);

b) due dal Ministro del tesoro, scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato;

c) uno dalla Conferenza dei Sindaci.

2. I membri designati, con eccezione di quelli designati dal Ministro del tesoro, debbono essere cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle d'Aosta, eleggibili a consiglieri comunali e iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

3. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Direttore generale con specifico provvedimento. La durata del Collegio dei revisori dei conti è fissata in cinque anni; i poteri dei membri del collegio sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti possono essere riconfermati.

4. La prima seduta del collegio viene convocata e presieduta, fino all'insediamento del presidente, dal Direttore generale.

5. Nella prima seduta il collegio procede innanzitutto ad eleggere nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente. Ove nessun componente riporti tale maggioranza nelle prime due votazioni, a partire dalla terza è sufficiente la maggioranza semplice.

6. Il presidente dura in carica quanto il collegio che lo ha eletto; i suoi poteri sono prorogati fino all'elezione del nuovo presidente.

7. Con le stesse modalità necessarie all'elezione del presidente è eletto un vice presidente con il compito di sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento o temporanea vacanza dalla carica.

8. Il collegio si riunisce almeno una volta al mese presso la sede dell'USL.

9. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno tre componenti. In caso di contemporanea assenza del presidente e del vice presidente esercita le funzioni di presidente il più anziano d'età dei presenti. In ogni caso le decisioni del collegio devono essere assunte a maggioranza assoluta.

10. I membri del collegio, per l'esercizio delle loro funzioni, possono prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili e svolgere verifiche presso gli uffici e i servizi dell'USL.

11. Ai membri del collegio spetta una indennità mensile di carica nella misura stabilita dalla Giunta regionale tenendo conto del fatto che l'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del Direttore generale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. Agli stessi compete altresì il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione nei casi e secondo le modalità previste per il personale dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario regionale di posizione funzionale apicale.

Art. 13.

Competenze

1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione amministrativo-contabile e sull'osservanza delle leggi da parte dell'USL. In particolare il collegio:

a) controlla i rendiconti di cui all'art. 50, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1º giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, li sottoscrive e redige una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile dell'USL da trasmettere alla Giunta regionale, ai Ministri della sanità e del tesoro e al Direttore generale;

b) accerta la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili, nonché la regolarità del rendiconto generale annuale e la sua rispondenza alle risultanze dei libri e registri obbligatori;

c) redige una propria relazione da allegare al rendiconto generale annuale;

d) procede, almeno ogni trimestre, alle verifiche di cassa ed effettua, almeno una volta all'anno, riscontri sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

e) riferisce al Direttore generale, alla Giunta regionale ed alla Conferenza dei Sindaci, sui risultati dell'attività di vigilanza, esprimendo anche valutazioni circa i livelli di economicità e di efficienza conseguiti nella gestione delle spese;

f) può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'USL;

g) svolge ogni altra attribuzione ad esso affidata da disposizioni di legge statali o regionali.

Art. 14.

Cause di decadenza o sostituzione

1. Ove, a seguito di decadenza, dimissioni, decessi, sopravvenuta incompatibilità o qualsiasi altra causa di cessazione anticipata dalla carica il Collegio dei revisori dei conti risultasse mancante di uno o più componenti, il Direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio.

2. Qualora il Direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, il Presidente della Giunta, con proprio decreto, provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministro del tesoro.

3. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario.

Art. 15.

Incompatibilità

1. Non possono far parte del Collegio dei revisori dei conti e, se nominati, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovino in uno dei casi di ineleggibilità o incompatibilità a consigliere comunale;
- b) i membri della Conferenza dei Sindaci;
- c) il Direttore generale in carica, i suoi parenti ed affini fino al secondo grado;
- d) i dipendenti dell'USL, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la stessa, coloro che siano comunque legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'USL medesima, nonché i suoi fornitori;
- e) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nel territorio regionale, nonché chi, a qualsiasi titolo, svolga in modo continuativo attività retribuita presso tali istituzioni;
- f) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attività dell'USL, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al comma secondo dello stesso articolo.

CAPO IV

ORGANI AUSILIARI E CONSULTIVI

Art. 16.

Direttore amministrativo

1. Il Direttore amministrativo è assunto con provvedimento motivato del Direttore generale fra laureati in discipline giuridiche o economiche che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Al rapporto di lavoro si applica la disciplina prevista dall'art. 7 per il rapporto di lavoro del Direttore generale.

3. Il Direttore amministrativo cessa dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale e può essere riconfermato. Per gravi motivi il Direttore amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto dal Direttore generale con provvedimento motivato.

4. La nomina a Direttore amministrativo non può comunque essere conferita a soggetti che si trovino in una delle situazioni indicate all'art. 3, comma 11, del d.lgs. n. 502/1992.

5. Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'USL e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 17.

Direttore sanitario

1. Il Direttore sanitario è assunto con provvedimento motivato del Direttore generale fra i laureati in medicina in possesso dell'idoneità nazionale all'esercizio di funzioni di direzione prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 502/1992 che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.

2. Ai fini del conferimento dell'incarico di Direttore sanitario, fino all'espletamento degli esami nazionali svolti secondo le procedure previste dal bando nazionale di cui all'art. 17, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992, sono valide le idoneità conseguite in «Igiene, epidemiologia e sanità pubblica», in «Organizzazione dei servizi sanitari di base» e in «Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri».

3. Al Direttore sanitario si applica quanto previsto per il Direttore amministrativo dall'art. 16, commi 2, 3 e 4.

4. Il Direttore sanitario dirige i servizi sanitari e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 18.

Coordinatore dei servizi sociali

1. Nel caso in cui i singoli enti locali decidano di delegare all'USL la gestione di attività o servizi socioassistenziali, a tale gestione sovraintende il Coordinatore dei servizi sociali.

2. Il Coordinatore dei servizi sociali è eventualmente assunto, con provvedimento motivato del Direttore generale, fra i laureati in discipline giuridiche o sociali che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione in enti o strutture pubbliche o private, di media o grande dimensione.

3. Al Coordinatore dei servizi sociali si applica quanto previsto per il Direttore amministrativo dall'art. 16, commi 2, 3 e 4, con l'avvertenza che gli oneri conseguenti al pagamento degli emolumenti al Coordinatore dei servizi sociali sono a totale carico, in concorso fra di loro, degli enti locali che abbiano deciso di delegare all'USL la gestione di attività o servizi socio-assistenziali.

Art. 19.

Accertamento della conoscenza della lingua francese del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Coordinatore dei servizi sociali - Costituzione di commissione.

1. Prima dell'adozione del provvedimento di assunzione, il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario ed il Coordinatore dei servizi sociali devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.

2. Per l'accertamento della conoscenza della lingua francese del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Coordinatore dei servizi sociali è costituita una commissione, unica per le tre figure, composta da:

- a) il Direttore generale, che la presiede;
- b) il Dirigente del Servizio della sanità dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale;
- c) un insegnante in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole medie superiori, designato con deliberazione della Giunta regionale, quale membro esperto.

3. La prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, in analogia a quanto previsto dall'art. 6 per il Direttore generale, consiste in una conversazione. Chi non riporta la sufficienza, pari a sei decimi, in tale prova non può essere nominato Direttore amministrativo, Direttore sanitario o Coordinatore dei servizi sociali.

Art. 20.

Consiglio dei sanitari

1. È istituito il Consiglio dei sanitari, organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria presieduto dal Direttore sanitario. Esso è composto di altri dieci membri tratti dalle seguenti componenti:

a) sei eletti tra i medici dipendenti dall'USL in modo che quattro siano espressione della componente medica ospedaliera e di questi almeno due siano eletti fra il personale inquadrato nel secondo livello dirigenziale; è comunque assicurata la presenza di un medico veterinario;

b) due eletti fra gli operatori sanitari laureati;

c) uno eletto in rappresentanza del personale infermieristico;

d) uno eletto in rappresentanza del personale tecnico-sanitario.

2. Il Consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni.

3. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio dei sanitari sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) sono elettori ed eleggibili i dipendenti di ruolo appartenenti alle rispettive componenti di personale di cui al comma 1;

b) la votazione avviene mediante l'espressione di una unica preferenza separatamente per ciascuna delle seguenti componenti:

- 1) medici ospedalieri;
- 2) medici non ospedalieri;
- 3) veterinari;
- 4) laureati non medici;
- 5) personale infermieristico;
- 6) tecnici sanitari.

4. Il Consiglio dei sanitari esprime i pareri previsti dall'art. 3, comma 12, del d.lgs. n. 502/1992, così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 517/1993.

Art. 21.

Conferenza dei Sindaci

1. Entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle elezioni amministrative in cui si procede al rinnovo della maggior parte delle amministrazioni comunali della Valle d'Aosta, l'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale convoca la Conferenza dei Sindaci che è composta da tutti i Sindaci della Valle d'Aosta.

2. In sede di prima applicazione, la Conferenza dei Sindaci è convocata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La prima seduta del collegio viene convocata e presieduta, fino all'insediamento del presidente, dall'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale che procede innanzitutto, con l'ausilio del Sindaco più giovane di età che funge da segretario, all'appello nominale. Perché la Conferenza possa validamente deliberare è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Ove non si raggiunga tale maggioranza nelle prime due riunioni, a partire dalla terza è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

4. Nella prima riunione valida, la Conferenza dei Sindaci procede innanzitutto ad eleggere nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei presenti, il presidente. Qualora nessuno raggiunga tale maggioranza nelle prime due votazioni, a partire dalla terza è sufficiente la maggioranza semplice.

5. Con le stesse modalità necessarie all'elezione del presidente è quindi eletto un vice presidente destinato a sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento o temporanea vacanza dalla carica.

6. Sempre nella prima riunione valida da Conferenza dei Sindaci procede quindi alla designazione del componente del collegio dei revisori dei conti di sua spettanza ed all'elezione di cinque rappresentanti della Conferenza nell'organismo esecutivo della stessa, che assume la denominazione di giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci.

7. Tutte le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto mediante schede.

8. Per quanto riguarda le modalità di elezione dei rappresentanti della Conferenza nella Giunta esecutiva, ogni Sindaco può indicare fino ad un massimo di tre nominativi scelti tra i sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta regolarmente in carica. Qualora in una scheda sia indicato il nominativo di una persona che non svolge le funzioni di Sindaco, tale preferenza viene annullata senza tuttavia annullare la scheda nel suo complesso. Risultano eletti nella Giunta esecutiva i cinque Sindaci che hanno riportato il maggior numero di voto.

9. In caso di contemporanea assenza del presidente e del vice presidente le funzioni di presidente sono svolte dal più anziano d'età fra i presenti.

10. La Conferenza e la Giunta esecutiva intrattengono rapporti con l'USL tramite il Direttore generale. Il Direttore generale è tenuto a partecipare alle sedute della Conferenza e della Giunta esecutiva su invito, rispettivamente, dal Presidente della Conferenza o della Giunta esecutiva.

11. La Conferenza dei Sindaci resta in carica quattro anni.

12. La Conferenza dei Sindaci, convocata dal presidente o da chi ne fa le veci, salvo il caso di cui al comma 3, si riunisce su richiesta dall'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale o della Giunta esecutiva della Conferenza o di un terzo dei membri della Conferenza.

13. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la sezione regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), adotta un apposito regolamento regionale, da presentare in Consiglio regionale per l'approvazione, volto a disciplinare le modalità di funzionamento della Conferenza dei Sindaci e della sua Giunta esecutiva. Nelle more dell'adozione di tale regolamento, per quanto non previsto dalla presente legge, si applica il regolamento comunale di Aosta.

Art. 22.

Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci

1. La Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci è costituita dai cinque componenti eletti dalla Conferenza dei Sindaci secondo le modalità indicate all'art. 21.

2. La Giunta esecutiva è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha lo stesso periodo di durata in carica della Conferenza dei Sindaci di cui è espressione. I suoi poteri sono prorogati fino all'insediamento della nuova Conferenza.

3. Ove un posto di componente della Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci si renda vacante, per qualsiasi motivo, prima della scadenza dell'intera Giunta esecutiva, si procede ad una nuova elezione con le modalità di cui all'art. 21, con l'avvertenza, tuttavia, che le preferenze non potranno essere superiori al numero dei Sindaci da eleggere. Qualora una scheda presenti un numero di preferenze superiori a quello dei posti vacanti, le preferenze eccedenti sono annullate senza annullare la scheda nel suo complesso.

4. Alla Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci spetta:

a) provvedere alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività;

b) esaminare il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio di esercizio e rimettere alla Regione le relative osservazioni;

c) verificare l'andamento generale dell'attività e contribuire alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al Direttore generale e alla Regione.

5. L'esame del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio di esercizio e la rimessione alla Regione delle osservazioni relative nonché la trasmissione al Direttore generale e alla Regione delle proprie valutazioni sui piani programmatici deve avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione degli atti suddetti da parte dei competenti uffici dell'USL. Trascorso tale termine i competenti uffici possono senz'altro promuovere la prosecuzione degli atti suddetti.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 23.

Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) art. da 1 a 25 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 (Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta per la costituzione del servizio socio-sanitario regionale), così come modificati dagli articoli da 1 a 10 della legge regionale 8 aprile 1986, n. 14;

b) art. da 31 a 47 della legge regionale n. 2/1980;

c) legge regionale 15 dicembre 1982, n. 91 (Norme concernenti il collegio dei revisori dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta), così come modificata dalla legge regionale 22 aprile 1985, n. 18;

d) art. 11 della legge regionale n. 14/1986.

Art. 24.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 8 giugno 1994

Il Presidente
VIERIN

94R0572

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1994, n. 25.

Rifinanziamento per l'anno 1994 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 72 (Costruzione della tangenziale di Aosta - Tratto da Aosta Centro ad Aosta Ovest).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 28 del 28 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione di spesa

1. Per i fini di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 72 (Costruzione della tangenziale di Aosta - Tratto da Aosta Centro ad Aosta Ovest) è autorizzata per il 1994 l'ulteriore spesa di lire 6.000.000.000.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura dell'onere di lire 6.000.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, che graverà sul capitolo 51480 del bilancio di previsione dell'anno in corso si provvede mediante utilizzo, per corrispondente importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 del bilancio stesso, a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato n. 8 (Completamento della tangenziale di Aosta - Tronco Aosta Centro - Aosta Ovest (rifinanziamento legge regionale 72/1984) C.2.1.).

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» lire 6.000.000.000;

b) in aumento:

cap. 51480 «Spese per la costruzione della tangenziale di Aosta - Tratto da Aosta Centro ad Aosta Ovest» lire 6.000.000.000.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 15 giugno 1994

Il Presidente
VIERIN

94R0573

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1994, n. 26.

Disposizioni transitorie in materia di espletamento di pubblici concorsi per l'assunzione di personale presso l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 28 del 28 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In applicazione dell'art. 3 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35 (Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali), convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111, la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione di personale presso l'Unità sanitaria locale è garantita dai dirigenti responsabili dei servizi nel rispetto delle attribuzioni dei singoli ruoli e dei diversi profili professionali previsti dal vigente ordinamento del personale del servizio sanitario nazionale, ovvero, in assenza od in subordine, da altro dipendente del servizio sanitario nazionale di profilo professionale attinente al posto a concorso e con posizione funzionale pari o superiore a quella per l'accesso alla quale sia richiesto il diploma di laurea.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 2.

Delega alla Giunta regionale

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva, in conformità ai principi indicati all'art. 1, apposita direttiva che disciplina l'individuazione dei presidenti delle commissioni di concorso tenuto conto delle peculiarità della Regione Valle d'Aosta sancite dallo Statuto speciale e della situazione organizzativa e di funzionamento dell'Unità sanitaria locale.

Art. 3.

Dotazione organica

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge la pianta organica del personale del ruolo amministrativo dell'Unità Sanitaria Locale di cui alle leggi regionali 17 giugno 1988, n. 56 (Aggiornamento del piano socio-sanitario della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1983-1985) e 20 agosto 1993, n. 70 (Organizzazione del sistema di emergenza sanitaria) è aumentata delle seguenti unità:

- a) un posto di collaboratore amministrativo;
- b) due posti di assistente amministrativo;
- c) due posti di coadiutore amministrativo.

Art. 4.

Rideterminazione di compensi

1. Il compenso previsto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 29 gennaio 1988, n. 9 (Compensi ai componenti delle commissioni dei concorsi per l'assunzione del personale dell'Unità Sanitaria Locale

nonché ai componenti delle commissioni d'esame di scuole e corsi di formazione professionale di operatori del servizio sanitario nazionale) è rideterminato in lire 100.000 lorde.

Art. 5.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 9 agosto 1985, n. 69 (Norme integrative dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione di personale presso l'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta) è abrogata.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono stimati, nel triennio 1994-1996, in lire 1.200 milioni, di cui lire 400 milioni nell'anno 1994 e, a titolo indicativo, lire 400 milioni nell'anno 1995 e lire 400 milioni nell'anno 1996, e graveranno sul capitolo 59940 (Trasferimento all'Unità Sanitaria Locale della quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale posta a carico della Regione ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 38) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla determinazione degli oneri a carico dei bilanci successivi si provvede, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come modificato dall'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, con legge di bilancio, tenuto conto degli importi determinati dalla Giunta regionale all'atto della presentazione al Consiglio regionale del bilancio annuale di previsione.

3. Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio 1994 si provvede mediante diminuzione del medesimo importo dello stanziamento iscritto al capitolo 59920 (Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio sanitario nazionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994.

4. Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari 1995 e 1996 si provvede, indicativamente:

a) per l'anno 1995, mediante utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 59920 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1994/1996 per lire 400 milioni;

b) per l'anno 1996, mediante utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 59920 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1994/1996, per lire 400 milioni.

Art. 7.

Variazioni di bilancio

1. Le variazioni alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994, in diminuzione al capitolo 59920 ed in aumento al capitolo 59940 saranno approvate dalla Giunta regionale con atto amministrativo.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 giugno 1994

Il Presidente
VIERIN

94R0574

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1994, n. 27.

Interventi straordinari per l'esecuzione di lavori di carattere urgente ed inderogabile e per il risarcimento di danni causati dall'alluvione del settembre 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 29 del 5 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e stanziamenti

1. Per far fronte ai gravi danni causati dall'alluvione del settembre 1993, sono autorizzati interventi straordinari nei settori disciplinati dalla legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche).

2. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di L. 37.500.000.000, di cui L. 17.500.000.000 a carico dell'esercizio 1994 e L. 20.000.000.000 a carico dell'esercizio 1995.

3. Gli interventi previsti per il 1994 gravano sui seguenti capitoli:

- a) cap. 37960 L. 6.500.000.000;
- b) cap. 38280 L. 800.000.000;
- c) cap. 51300 L. 3.400.000.000;
- d) cap. 52160 L. 2.500.000.000;
- e) cap. 52180 L. 2.000.000.000;
- f) cap. 37962 (di nuova istituzione) L. 2.000.000.000;
- g) cap. 38856 (di nuova istituzione) L. 300.000.000.

4. L'iscrizione della spesa autorizzata per il 1995 verrà disposta con legge di bilancio.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno 1994, mediante utilizzo, per L. 17.500.000.000, dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso (Fondo per i ripristini a seguito della calamità naturale del settembre 1993 - D.l.l.) e, per l'anno 1995 mediante utilizzo, per L. 20.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 1 del bilancio stesso (Fondo per i ripristini a seguito della calamità naturale del settembre 1993 - D.l.l.).

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(Omissis).

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 giugno 1994

Il Presidente
VIERIN

94R0579

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1994, n. 28.

Interventi regionali a favore degli enti locali della Valle d'Aosta per l'inventario del loro patrimonio immobiliare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 29 del 5 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Valle d'Aosta, al fine di agevolare gli enti locali della Valle d'Aosta nell'attuazione delle operazioni di rilevazione straordinaria del loro patrimonio immobiliare, interviene finanziariamente, per gli anni 1994, 1995 e 1996, con la concessione di contributi straordinari da erogarsi in base alle schede di rilevazione compilate dai comuni stessi, contenenti i dati indicati nello schema di cui all'allegato A alla presente legge.

2. La Regione interviene, altresì, al fine di consentire l'abbattimento di costi, nella programmazione dell'intervento, favorendo la definizione a priori di una metodologia unificata atta a stabilire gli indirizzi tecnici ed organizzativi nell'elaborazione dei piani di rilevazione patrimoniale e fornendo i programmi informatici necessari alla compilazione delle schede di rilevazione.

3. La realizzazione delle finalità è affidata alla Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze ed al servizio elaborazione dati della Presidenza della giunta, in collaborazione tra loro, ed eventualmente supportati da consulenze esterne affidate con provvedimento amministrativo della Giunta regionale.

Art. 2.

Procedure

1. I comuni e/o le comunità montane entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno presentano alla Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, il rendiconto semestrale delle schede di rilevazione compilate, nonché copia delle stesse su supporto magnetico.

2. I comuni, allo scopo di addivenire ad una elaborazione il più possibile coordinata dei piani di rilevazione patrimoniale, possono delegare alla Comunità montana di rispettiva appartenenza lo svolgimento di dette attività, a condizione che tale delega venga conferita ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (Norme concernenti le Comunità montane) e successive modificazioni.

Art. 3.

Entità del contributo

1. L'entità del contributo è stabilita, in misura forfettaria, nella somma di L. 150.000 per ogni bene immobile rilevato.

Art. 4.

Definizione

1. Per bene immobile, ai fini della presente legge, si intende una o più unità immobiliare e/o particella catastale oggetto di ogni singolo titolo di provenienza o, nel caso di unità e/o particelle confinanti, di più titoli di provenienza se costituenti un unico bene in relazione all'utilizzo.

2. Sono esclusi, ai fini della presente legge, i beni appartenenti al demanio pubblico definiti dall'art. 822, comma 1, del codice civile, nonché i beni che costituiscono il demanio stradale e il demanio idrico.

Art. 5.

Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi, calcolati ai sensi dell'art. 3, sono erogati sulla base del rendiconto semestrale delle schede di rilevazione compilate.

2. L'Assessore regionale al bilancio e alle finanze, previa istruttoria della Direzione generale del bilancio, propone alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dai termini indicati all'art. 2, comma 1, l'approvazione dei contributi e a ciascun comune o, nei casi previsti all'art. 2, comma 2, alla Comunità montana.

Art. 6.

Variazioni e aggiornamenti delle schede di rilevazione

1. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, sentita l'associazione dei sindaci e, ove necessario, l'associazione dei presidenti delle Comunità montane della Valle d'Aosta, eventuali variazioni alla configurazione della scheda di rilevazione di cui all'allegato A alla presente legge, qualora si rendesse necessario acquisire ulteriori categorie di informazioni.

2. Gli enti locali sono tenuti a mantenere l'archivio patrimoniale aggiornato ed a trasmettere all'Assessorato del bilancio e delle finanze, con le modalità previste all'art. 2, comma 1, le variazioni alla consistenza del proprio patrimonio, anche successivamente al triennio 1994/1996.

3. Le modifiche alle schede già compilate, nel triennio 1994/1996, conseguenti alla variazione nella consistenza del patrimonio o ad altre variazioni, non danno luogo alla concessione del contributo di cui alla presente legge.

Art. 7.

Norma transitoria

1. I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già provveduto all'inventariazione parziale o totale dei beni immobili di proprietà possono accedere ai benefici previsti dall'art. 1, comma 1, a condizione che adeguino l'inventario agli indirizzi tecnici di cui all'art. 1, comma 2.

2. Le schede già predisposte, ove non contengano tutti gli elementi richiesti dallo schema di cui all'allegato A alla presente legge, devono essere opportunamente integrate.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dalla presente legge, ammontante a lire 1.500 milioni per il triennio 1994/1996, di cui lire 500 milioni nel 1994, grava per lire 300 milioni sull'istituendo capitolo 33760 e per lire 200 milioni sull'istituendo capitolo 35930 del bilancio di previsione della Regione e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci; le quote a carico dei futuri esercizi sono ripartite indicativamente nel seguente modo:

- a) anno 1995: lire 500 milioni;
- b) anno 1996: lire 500 milioni.

2. Alla copertura dell'onere si provvede:

a) per il 1994 mediante utilizzo, per lire 500 milioni, dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso (Interventi per favorire la costituzione di un inventario del patrimonio immobiliare degli enti locali - A.2.);

b) per il 1995 e il 1996 mediante utilizzo, per lire 500 milioni annui, delle risorse iscritte al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1994/1996 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 1 al bilancio stesso (Interventi per favorire la costituzione di un inventario del patrimonio immobiliare degli enti locali - A.2.).

3. A decorrere dal 1995 le quote potranno essere rideterminate con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come modificato dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

Art. 9.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza sia di cassa:

(*Omissis*).

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 giugno 1994

Il Presidente
VIERIN

94R0580

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1994, n. 29.

Disposizioni transitorie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 29 del 5 luglio 1994*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disciplina transitoria

1. In attesa dell'emanazione della legge quadro regionale sull'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, in applicazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), gli enti locali applicano, in materia di istituzione, modificazione e soppressione di uffici e per la copertura dei posti delle relative piante organiche, le disposizioni vigenti, di carattere generale e transitorio per l'Amministrazione regionale, tenuto conto della corrispondenza tra i rispettivi livelli.

2. Restano ferme:

a) le modalità di svolgimento dei concorsi previste dai singoli ordinamenti;

b) la tipologia degli enti stabilita dalle vigenti norme contrattuali ai fini della determinazione delle qualifiche apicali.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono deliberati dagli organi degli enti locali, secondo le rispettive competenze, dimostrando la compatibilità del provvedimento con il quadro finanziario dell'ente nell'esercizio di riferimento.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 giugno 1994

Il Presidente
VIERIN

94R0581

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1994, n. 30.

Rifinanziamento, per l'anno 1994, della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta) e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 29 del 5 luglio 1994*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Valle d'Aosta), e successive modificazioni ed integrazioni, è rifinanziata per l'anno 1994, per gli interventi della gestione speciale, con lo stanziamento di lire 8.000 milioni.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere di lire 8.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge grava sul capitolo 35620 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso (Dotazione Finaosta-B.1.1.).

Art. 3.

Variazione di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 giugno 1994

Il Presidente
VIERIN

94R0582

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1994, n. 31.

Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 29 del 5 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione interviene finanziariamente per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature in dotazione ai presidi sanitari esistenti sul territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché nei limiti annualmente fissati con legge finanziaria, la giunta regionale è autorizzata ad assegnare all'Unità sanitaria locale, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, un finanziamento annuale vincolato.

Art. 2.

1. L'Unità sanitaria locale approva, con deliberazione dell'organo di gestione, il programma triennale delle nuove attrezzature da acquistare e delle sostituzioni ed integrazioni di attrezzature esistenti da operare, tenendo conto degli indirizzi programmatici della Regione delineati nel Piano socio-sanitario regionale.

2. L'Unità sanitaria locale individua, altresì, nell'ambito del programma di cui al comma 1, le attrezzature da acquistare nei limiti del finanziamento regionale di cui all'art. 1, comma 2.

3. La deliberazione dell'organo di gestione va sottoposta al controllo preventivo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 75 (Disciplina del controllo preventivo della giunta regionale sugli atti dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta).

4. Agli acquisti di nuove attrezzature, nonché alle sostituzioni ed integrazioni di attrezzature esistenti, individuate con le modalità di cui al comma 1, provvede l'Unità sanitaria locale.

Art. 3.

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, nel triennio 1994/1996, la spesa di L. 7.500.000.000, di cui L. 3.000.000.000 a carico dell'esercizio 1994.

2. L'onere di cui al comma 1 graverà sul capitolo 60445 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994, di nuova istituzione, che assumerà la seguente denominazione «Finanziamento all'U.S.L. per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie», e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti già iscritti al capitolo 60440 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 (Spese di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie) ed ai capitoli corrispondenti per gli anni 1995 e 1996.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1995, l'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà determinato con legge finanziaria.

Art. 4.

1. Nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:

(Omissis).

Art. 5.

1. La legge regionale 10 agosto 1992, n. 40 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere) è abrogata.

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 giugno 1994

Il Presidente
VIERIN

94R0583

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1994, n. 32.

Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 30 del 12 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 2

1. L'art. 2 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Soci

1. Possono acquisire la qualità di soci azionisti della IN.VA S.p.a., oltre alla Regione Valle d'Aosta:

a) un'impresa, con specializzazione ad ampio spettro nel settore, dalla progettazione alla produzione di calcolatori, di periferiche e di sistemi operativi avanzati, di comprovata solidità, esperienza e capacità nel settore, sia in quanto ad entità del capitale sociale che ad immagine e presenza sul mercato nazionale ed internazionale;

b) gli enti locali della regione Valle d'Aosta;

c) imprese, in forma singola od associata, che per apporti finanziari, tecnologici o di mercato possono contribuire alla valorizzazione della società».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 4

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 81/1987 è sostituito dal seguente:

«2. L'impresa di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), può acquisire una quota di capitale sociale non superiore al quaranta per cento delle azioni».

2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 81/V1987 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono acquisire la proprietà delle azioni non sottoscritte dagli altri soggetti di cui al medesimo articolo».

Art. 3.

Piano operativo annuale

1. La Giunta regionale approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, un piano operativo annuale per lo sviluppo, la modernizzazione e la diffusione degli strumenti, delle tecnologie e dei sistemi informativi dell'Amministrazione regionale.

2. Per l'anno 1994 il piano operativo annuale di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° luglio 1994

Il Presidente
VIERIN

94R0705

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1994, n. 33.

Norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 30 del 12 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina, per quanto di competenza della Regione, le attività degli agenti di affari in mediazione.

Art. 2.

Ruolo degli agenti di affari in mediazione

1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato il ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore).

2. Il ruolo di cui al comma 1 è distinto nelle seguenti sezioni:

- a) agenti immobiliari;
- b) agenti merceologici;
- c) agenti immobiliari con mandato a titolo oneroso;
- d) agenti in servizi vari.

3. Ciascuna delle sezioni di cui al comma 2 deve indicare:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza dell'iscritto;
- b) data dell'iscrizione ed estremi della relativa deliberazione;
- c) se l'attività dell'iscritto è svolta in nome proprio o per conto di un'impresa organizzata.

4. Nel ruolo devono, altresì, essere annotati i provvedimenti disciplinari, amministrativi e penali a carico di ogni iscritto.

5. In base al ruolo è istituito lo schedario degli iscritti con l'indicazione della sezione o delle sezioni di iscrizione. Il ruolo è soggetto a revisione ogni quattro anni ed è pubblicato annualmente a cura dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio ed artigianato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Valle d'Aosta.

6. È altresì istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato il ruolo speciale di cui all'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 253 (Disciplina della professione di mediatore).

7. Il Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato rilascia a ciascuno degli agenti di affari in mediazione, i scritti nel ruolo di cui al comma 1, una tessera personale di riconoscimento. La tessera è soggetta a rinnovo annuale, previa verifica del mantenimento dell'iscrizione nel ruolo.

8. Ogni agente di affari in mediazione, iscritto nel ruolo di cui al comma 1, che esercita l'attività in modo continuo, è tenuto ad esporre in vista nel locale utilizzato, o all'ingresso del medesimo, una targa, o altra scritta, riportante i propri dati anagrafici, il numero e la data di iscrizione nel ruolo.

Art. 3.

Requisiti per l'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione

1. Per l'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 2, gli interessati devono essere residenti o aver eletto domicilio, se trattasi di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana, in un comune della regione Valle d'Aosta e possedere, alla data della presentazione della domanda, i requisiti di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 39/1989.

Art. 4.

Modalità per l'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione

1. Per l'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 2, l'interessato deve presentare domanda, in regola con l'imposta di bollo, al Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, indicando la sezione o le sezioni alle quali intende essere iscritto.

2. Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

- a) di avere un'età non inferiore a diciotto anni;
- b) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;
- c) di essere residente o aver eletto domicilio in uno dei comuni della regione Valle d'Aosta;
- d) di aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della sua età scolare.

3. L'aspirante deve inoltre dichiarare nella domanda, se intende essere iscritto a tutte o ad una sola delle sezioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e d):

a) di non svolgere attività in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti pubblici o privati, fatta eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio delle attività di mediazione;

b) di non svolgere attività per le quali è prescritta l'iscrizione in albi, ruoli, ordini, registri o elenchi;

c) di non esercitare in proprio il commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare.

4. Alla domanda dev'essere allegata la certificazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452 (Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione).

Art. 5.

Commissione regionale per le attività degli agenti di affari in mediazione

1. È istituita presso l'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato la commissione regionale per le attività degli agenti di affari in mediazione.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria, commercio e artigianato. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta come segue:

a) da un funzionario appartenente alle qualifiche dirigenziali del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato;

b) da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali e uno dei commercianti, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria più rappresentative a livello regionale;

c) da cinque rappresentanti degli agenti di affari in mediazione designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello regionale.

3. Con le modalità di cui al comma 2, lettere b) e c), si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie.

4. Ai fini della composizione della commissione di cui al comma 2, la rappresentatività a livello regionale delle organizzazioni di categoria è indicata dall'Ufficio del lavoro e della massima occupazione per la Valle d'Aosta.

5. La commissione nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente. In caso di morte o di decadenza di un suo membro la commissione è integrata con le stesse modalità previste per la composizione.

6. I membri della commissione che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decadono dall'incarico. La decadenza dall'incarico è disposta dalla commissione medesima.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, designato dal dirigente del Servizio medesimo.

8. Ai componenti la commissione regionale per le attività degli agenti di affari in mediazione, con esclusione dei dipendenti regionali, è corrisposto un compenso lordo di lire 100.000, per ogni giornata di seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura prevista per il personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

Art. 6.

Attribuzioni e funzionamento della commissione regionale per le attività degli agenti di affari in mediazione

1. La commissione di cui all'art. 5 svolge le attività attribuite, nel restante territorio nazionale, alle commissioni provinciali dalla legge n. 39/1989 e dal decreto ministeriale n. 452/1990.

2. Il funzionamento della commissione è disciplinato dal decreto ministeriale n. 452/1990.

Art. 7.

Corsi preparatori all'esame di agente di affari in mediazione

1. I corsi preparatori all'esame di cui all'art. 2, comma 3, lett. e), della legge n. 39/1989 sono organizzati dalla Regione nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 83 (Disciplina degli interventi diretti allo sviluppo delle attività economiche).

2. L'ordinamento didattico dei corsi è stabilito tenuto conto delle materie e delle modalità di svolgimento dell'esame in relazione al ramo di mediazione prescelto.

3. Al termine dei corsi è rilasciato l'attestato di frequenza ai soggetti che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle ore complessive di lezione per ogni singola materia d'esame.

Art. 8.

Commissione d'esame

1. La commissione per lo svolgimento dell'esame di cui all'art. 2, comma 3, lett. e), della legge n. 39/1989, è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta come segue:

a) da un funzionario appartenente alle qualifiche dirigenziali del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato che la presiede;

b) da due docenti di scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove di esame;

c) da due agenti di affari in mediazione scelti fra i membri effettivi della commissione di cui all'art. 5.

2. Per l'espletamento della prova orale la commissione è integrata da un esperto per ciascuno degli specifici rami di mediazione, su indicazione della commissione medesima. Tale esperto è chiamato a fare parte della commissione per gli esami relativi al ramo di mediazione di sua competenza.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

4. Le materie e le modalità di svolgimento degli esami sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Ai componenti la commissione d'esame è corrisposto un compenso lordo di lire 200.000, per ogni giornata di seduta, con esclusione del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

Art. 9.

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n. 39/1989 e dal decreto ministeriale n. 452/1990 sono irrogate dal Servizio patenti e sanzioni amministrative della Presidenza della Giunta regionale con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. I provvedimenti disciplinari di cui all'art. 18, del decreto ministeriale n. 452/1990 sono adottati dalla Giunta regionale, al verificarsi delle situazioni indicate dall'art. 19 e con le procedure di cui all'art. 20 del medesimo decreto ministeriale n. 452/1990.

3. Contro i provvedimenti disciplinari l'interessato può proporre ricorso davanti alla commissione centrale di cui all'art. 4 della legge n. 38/1989, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la commissione di cui all'art. 5 provvede ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti di affari in mediazione che, all'atto dell'entrata in vigore della legge medesima, risultino iscritti nel ruolo costituito in base alla legge n. 39/1989.

2. Parimenti, in sede di prima applicazione della presente legge, la Commissione di cui all'art. 5 provvede ad iscrivere nel ruolo i soggetti che hanno superato l'esame per l'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1992, n. 65, svolto nelle materie e secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300 (Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione).

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano la legge n. 39/1989 e il decreto ministeriale n. 452/1990.

2. L'attività amministrativa connessa all'applicazione della presente legge è svolta dal Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

Art. 12.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5, stimati in lire 5.000.000, graveranno per l'anno 1994 sul capitolo 47808 (Spese per medaglie di presenza ai membri del Comitato di collaborazione e di commissioni economiche regionali) del bilancio di previsione della Regione per il medesimo esercizio finanziario e sui corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli art. 7 e 8, stimati in lire 30.000.000, graveranno per l'anno 1994 sul capitolo 47802 (Spese per iniziative e manifestazioni economiche, per lo sviluppo e potenziamento delle attività economiche) del bilancio di previsione della Regione per il medesimo esercizio finanziario e sui corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

3. Alla determinazione degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvederà annualmente, a decorrere dall'anno 1995, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), e successive modificazioni.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° luglio 1994

Il Presidente
VIERIN

94R0706

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1994, n. 34.

Modificazioni alla legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle D'Aosta n. 30 del 12 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 6 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per quanto concerne i Piani regolatori comunali ed intercomunali non sono sottoposte a valutazione di impatto ambientale le varianti non sostanziali. Per varianti non sostanziali si intendono quelle che:

a) con riferimento alle singole zone B, C, D e F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444:

1) comportino riduzioni agli indici di fabbricabilità e/o alla superficie della zona e/o alla volumetria complessiva;

2) non comportino aumento agli indici di fabbricabilità, alla superficie della zona, alla volumetria complessiva ammessa in misura superiore al dieci per cento dei valori vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) comportino la rilocalizzazione all'interno delle singole zone delle aree per servizi e attrezzature di interesse generale senza ridurre la superficie complessiva;

c) comportino limitati spostamenti dei tracciati stradali o eliminazione dei tracciati stessi;

d) modifichino la delimitazione delle aree assoggettate alla formazione di piani urbanistici di dettaglio in misura non superiore al dieci per cento;

e) dispongano modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente.

1-ter. Non sono sottoposte a V.I.A. le varianti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) e le riapprovazioni dei vincoli destinati ad aree a servizio previsti dai piani regolatori».

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 8 della legge regionale n. 6/1991

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 6/1991 sono aggiunte, in fine, le parole: «Per i piani urbanistici di dettaglio di iniziativa di privati, spetta al privato proponente provvedere all'acquisizione del parere del Comitato Scientifico per l'Ambiente prima dell'esame da parte del Consiglio comunale».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 9 della legge regionale n. 6/1991

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 6/1991, è inserito il seguente:

«1-bis. Lo studio di impatto ambientale relativo ai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa dei privati, di cui all'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1979, n. 11 (Disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta e ulteriori norme in materia urbanistica), è reso pubblico mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Servizio tutela dell'ambiente».

Art. 4.

Modificazioni all'art. 11 della legge regionale n. 6/1991

1. Il comma 6 dell'art. 11 della legge regionale n. 6/1991 è sostituito dal seguente:

«6. Non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e le varianti non sostanziali, qualunque siano le opere e gli impianti ai quali essi si riferiscono. Non sono altresì sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale i lavori di somma urgenza e le opere urgenti e indifferibili ai sensi della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche).

Art. 5.

Modificazioni all'art. 16 della legge regionale n. 6/1991

1. Al comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 6/1991, sono aggiunte, in fine, le parole: «Essa contiene altresì la deliberazione 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale), come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 32».

Art. 6.

Modificazioni all'art. 19 della legge regionale n. 6/1991

1. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 6/1991, è sostituito dal seguente:

«2. Lo studio di impatto ambientale per i progetti a procedura semplificata si limita ad una relazione tecnica, da parte del progettista dell'opera, che contenga i seguenti elementi:

a) la descrizione dell'opera e degli interventi proposti, delle modalità e dei tempi di attuazione e la stima dei costi;

b) l'illustrazione delle coerenze delle opere e degli interventi proposti con le norme in materia ambientale e con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

c) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli effetti negativi sull'ambiente, sia durante la realizzazione, sia durante la gestione delle opere o degli interventi».

Art. 7.

Modificazioni agli art. 8, 9, 13, 14, 15, 17, 21, 23 della legge regionale n. 6/1991

1. Le parole: «dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale» sono sostituite con «dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti», nelle seguenti disposizioni della legge regionale n. 6/1991:

- a) art. 8, commi 2 e 3;
- b) art. 9, comma 2;
- c) art. 13, commi 1 e 4;
- d) art. 14, comma 4;
- e) art. 15, comma 1;
- f) art. 17, comma 2;
- g) art. 23, comma 1.

2. Il comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 6/1991 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 3, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). In tali casi, l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981 spetta al Presidente della Giunta regionale».

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° luglio 1994

Il Presidente
VIERIN

94R0707

REGOLAMENTO REGIONALE 16 giugno 1993, n. 2.

Regolamento di organizzazione dei servizi del Consiglio regionale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 28 del 22 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente norma regolamentare:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale), definisce le materie di competenza dei servizi del Consiglio regionale, disciplina le procedure concorsuali e detta le disposizioni organizzative necessarie al funzionamento delle strutture del Consiglio stesso.

CAPO II

COMPETENZE

Art. 2

Competenze del Servizio affari generali

1. Il Servizio affari generali:

a) svolge le mansioni di segreteria della Presidenza, delle adunanze consiliari, dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei Capigruppo, della Commissione per il regolamento e delle Commissioni speciali e d'inchiesta;

b) cura la redazione dei provvedimenti deliberativi e la stesura dei processi verbali;

c) verifica, con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, l'ammissibilità delle proposte di atti amministrativi presentati dalla Giunta regionale;

d) cura il procedimento di classificazione e trasmissione agli organi competenti e gli adempimenti connessi all'assegnazione dei progetti di legge e delle proposte di regolamento e di deliberazione, delle proposte di legge statale di iniziativa regionale e di altri atti alla Commissioni consiliari permanenti;

e) provvede, con apposito archivio, alla classificazione e conservazione dei provvedimenti legislativi, amministrativi e degli altri atti approvati dal Consiglio regionale;

f) cura la ricezione e classificazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni e di tutti i documenti ed atti pervenuti al Consiglio regionale;

g) istruisce le petizioni e le proposte di legge di iniziativa popolare;

h) cura i rapporti con la Commissione di coordinamento e con la Giunta regionale;

i) cura il contenzioso elettorale;

l) sovrintende ai servizi d'aula, alla registrazione e trascrizione dei dibattiti consiliari;

m) provvede alla revisione, stampa e pubblicazione dei resoconti consiliari;

n) cura, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, resocontazioni connesse ad esigenze particolari e raccolte di resoconti consiliari;

o) predisporre, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, studi e ricerche di carattere storico e giuridico sull'attività del Consiglio regionale;

p) segue, in collaborazione con il Servizio affari legislativi e su indirizzo dell'Ufficio di Presidenza, lo sviluppo delle procedure amministrative informatizzate a sostegno dell'attività del Consiglio regionale;

q) cura gli adempimenti connessi all'applicazione della legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale);

r) cura gli adempimenti connessi all'applicazione della legge regionale n. 26/1991;

s) cura i rapporti del Consiglio con l'esterno ed in particolare con gli organi costituzionali dello Stato, con gli organismi internazionali e con le organizzazioni cui aderisce il Consiglio regionale;

t) cura i rapporti tra gli organi consiliari e gli organi di informazione, assicurando la tempestiva informazione sull'attività del Consiglio e dei suoi organi;

u) provvede alla redazione, stampa e divulgazione di notiziari, comunicati e pubblicazioni concernenti l'attività del Consiglio e dei suoi organi;

v) provvede al cerimoniale in occasione di incontri e visite ufficiali;

z) cura l'organizzazione di convegni, congressi e altre manifestazioni pubbliche indette dal Consiglio regionale;

aa) svolge le attività di pubbliche relazioni del Consiglio regionale;

bb) cura la partecipazione del Consiglio a cerimonie ufficiali, manifestazioni pubbliche e convegni;

cc) cura gli adempimenti relativi all'esercizio dell'autonomia contabile del Consiglio e l'esecuzione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza;

dd) provvede alla predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del Consiglio regionale;

ee) cura la gestione del bilancio del Consiglio regionale;

ff) provvede alla liquidazione delle spese economali e delle spese deliberate dall'Ufficio di Presidenza, nonché al rimborso delle spese di viaggio e di missione effettuate dai Consiglieri regionali e dai dipendenti del Consiglio regionale;

gg) cura la predisposizione di gare, licitazioni, trattative private e contratti deliberati dall'Ufficio di Presidenza;

hh) provvede all'acquisto, alla gestione e all'inventario dei beni del Consiglio;

ii) provvede agli adempimenti relativi alla richiesta di certificazione anti-mafia;

ll) provvede alla liquidazione delle indennità ai Consiglieri regionali e alle liquidazioni dei contributi ai Gruppi consiliari;

mm) provvede alla gestione del fondo di previdenza del Consiglio ed alle relative incombenze di segreteria;

nn) cura la gestione e l'organizzazione degli automezzi del Consiglio regionale;

oo) fornisce ai Gruppi consiliari l'assistenza necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

pp) provvede all'organizzazione degli usceri addetti ai servizi d'aula, di attesa e custodia.

Art. 3

Competenze del Servizio affari legislativi

1. Il Servizio affari legislativi:

a) presta assistenza e consulenza tecnico-giuridica alla redazione di proposte di legge e di regolamento di iniziativa consiliare;

b) formula, su richiesta degli organismi consiliari, osservazioni e pareri in ordine agli aspetti di legittimità degli atti legislativi ed amministrativi di competenza consiliare rinviati in sede di controllo e degli altri affari in corso d'esame;

c) formula, con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, osservazioni di tecnica legislativa sui progetti di legge e di regolamento che vengono presentati al Consiglio regionale;

d) provvede alla correzione formale ed al coordinamento dei progetti di legge e di regolamento approvati dall'assemblea consiliare;

e) cura i rapporti, a livello tecnico, con gli uffici legislativi dello Stato e dei Consigli delle altre Regioni e delle Province autonome e con gli organismi interregionali cui aderiscono gli uffici medesimi;

f) provvede alla classificazione della legislazione regionale e all'acquisizione, conservazione e diffusione di ogni tipo di documentazione che interessa il Consiglio regionale e alle ricerche bibliografiche e documentali, anche mediante l'utilizzo di apposite banche dati, programmi elaborativi e nuove tecnologie;

g) cura, anche con l'ausilio di idonei informatici, i rapporti di documentazione con gli organi costituzionali dello Stato e delle Regioni e Province autonome, con gli organismi internazionali, con le Università e gli istituti di ricerca, al fine di assicurare un'adeguata e tempestiva informazione ai Consiglieri regionali;

h) svolge, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, studi, indagini e ricerche su materie interessanti l'attività del Consiglio regionale;

i) segue, in collaborazione con il Servizio affari generali e su indirizzo dell'Ufficio di Presidenza, lo sviluppo delle procedure amministrative informatizzate a sostegno dell'attività del Consiglio regionale;

l) assicura l'assistenza tecnica ed esecutiva alle attività istruttorie e decisionali delle Commissioni consiliari permanenti e di eventuali gruppi di lavoro formati da Consiglieri regionali nell'ambito di tali Commissioni;

m) coordina, sotto il profilo operativo, le attività delle segreterie delle Commissioni consiliari permanenti;

n) cura le resocontazioni connesse ad esigenze particolari delle Commissioni consiliari permanenti.

Art. 4.

Competenze dei Dirigenti dei servizi

1. I Dirigenti dei servizi del Consiglio assistono il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza nelle attività relative alle competenze in materia di personale e di organizzazione dei servizi, per quanto di rispettiva competenza.

2. Il Dirigente del Servizio affari generali assiste il Presidente del Consiglio nell'adempimento dei compiti affidatigli dalle leggi e dal regolamento e nelle adunanze consiliari e può essere sostituito, per i casi di assenza o di impedimento, da altro funzionario appartenente alle qualifiche dirigenziali o vicedirigenziali del Consiglio regionale.

3. Il Dirigente del Servizio affari generali assiste inoltre il Presidente e l'Ufficio di Presidenza nell'attività di organizzazione del Consiglio regionale.

CAPO III

ACCESSO AI POSTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 5.

Modalità di accesso requisiti e procedure concorsuali

1. Per l'accesso ai posti della dotazione organica del Consiglio regionale si applicano, riguardo alle modalità, ai criteri generali, ai titoli ed alle procedure concorsuali, le norme previste dalle vigenti disposizioni regionali, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 6.

Titoli di studio e altri requisiti

1. Per l'accesso ai posti di qualifica dirigenziale e vicedirigenziale e di ottavo livello funzionale del Consiglio regionale è richiesto il possesso dei requisiti generali e dei titoli di studio previsti dalle disposizioni vigenti, fatti salvi i posti sottoindicati, per i quali è richiesto il titolo di studio specificatamente indicato:

a) Dirigente del Servizio affari legislativi, Capo Ufficio e Istruttore amministrativo dell'Ufficio legislativo: laurea in giurisprudenza con esclusione di qualsiasi titolo equipollente;

b) Capo Ufficio e Istruttore amministrativo dell'Ufficio informazione, pubbliche relazioni e cerimoniale: laurea in giurisprudenza o scienze politiche o lettere o sociologia, con esclusione di qualsiasi titolo equipollente.

2. Per l'accesso ai posti di Capo dell'Ufficio informazione, pubbliche relazioni e cerimoniale, di Istruttore amministrativo dello stesso Ufficio e di Capo Ufficio Stampa (non di ruolo) è inoltre richiesta l'iscrizione all'albo dei giornalisti.

Art. 7.

Valutazioni dei titoli

1. Per ciascun concorso bandito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il bando di concorso dovrà indicare il punteggio massimo da attribuire alla valutazione dei titoli, che comunque non potrà superare:

a) per i concorsi fino al settimo livello funzionale: il 20 per cento del punteggio totale;

b) per i concorsi relativi all'ottavo livello funzionale: il 30 per cento del punteggio totale;

c) per i concorsi relativi alle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali: il 40 per cento del punteggio totale.

Art. 8.

Materie oggetto delle prove di concorso

1. Le materie oggetto dei concorsi banditi dall'Ufficio di Presidenza, che potranno essere articolati in prove orali, scritte e pratiche, devono essere comprese tra le seguenti:

a) per i concorsi relativi al quinto e sesto livello funzionale:

- 1) dattilografia;
- 2) stenografia;
- 3) utilizzo di apparecchiature informatiche;

4) nozioni sul regolamento interno del Consiglio regionale;

5) ordinamento della Regione Valle d'Aosta;

6) nozioni sulle tecniche di archiviazione e catalogazione;

b) per i concorsi relativi al settimo livello funzionale:

1) diritto costituzionale;

2) diritto regionale;

3) diritto amministrativo;

4) Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta;

5) nozioni di procedura parlamentare;

6) regolamento interno del Consiglio;

7) regolamento di contabilità del Consiglio;

8) nozioni di contabilità dello Stato e della Regione;

9) legislazione antimafia;

10) tecniche di resocontazione e di verbalizzazione;

11) utilizzo di apparecchiature informatiche;

12) nozioni sulle attività di pubbliche relazioni;

c) per i concorsi relativi all'ottavo livello funzionale ed alle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali:

1) diritto costituzionale;

2) diritto regionale con particolare riferimento allo Statuto speciale della Valle d'Aosta;

3) procedura parlamentare;

4) diritto comunitario;

5) diritto amministrativo;

6) tecnica legislativa;

7) regolamento interno del Consiglio;

8) regolamento di contabilità del Consiglio;

9) contabilità dello Stato e della Regione;

10) legislazione antimafia;

11) cassa di previdenza dei Consigli regionali;

12) autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio;

13) norme per l'elezione del Consiglio regionale;

14) attività di pubbliche relazioni e cerimoniale;

15) tecniche di resocontazione e di verbalizzazione;

16) storia della Valle d'Aosta con particolare riferimento allo sviluppo dell'idea regionale e alle istituzioni di autonomia;

17) redazione di un testo giornalistico.

2. I bandi di concorso devono prevedere l'effettuazione in lingua francese di almeno una delle prove di esame.

3. Rimangono ferme le modalità di accertamento della buona conoscenza della lingua francese ai sensi dell'art. 75, comma 2, lett. c) della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione) e successive modificazioni.

4. Per l'accesso ai posti delle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali dell'ottavo livello funzionale del Consiglio regionale sono banditi concorsi specifici.

CAPO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 9

Lavoro straordinario

1. Il lavoro straordinario prestato dal personale del Consiglio regionale per assistenza alle riunioni degli organi consiliari non è conteggiato ai fini del calcolo del limite massimo individuale previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 10.

*Delegazione del Consiglio regionale
ai sensi degli artt. 9 e 10 della l.r. 26/1991*

1. Ai fini degli accordi e dei confronti con le organizzazioni sindacali previsti dall'art. 9, comma 2 e dall'art. 10, comma 2 della legge regionale 26/1991, la delegazione del Consiglio regionale è composta dal Presidente del Consiglio regionale o da altro membro dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato, che la presiede, e dai Dirigenti dei servizi del Consiglio.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Aosta, 16 giugno 1993

Il Presidente
LANIVI

94R0703

REGOLAMENTO REGIONALE 14 dicembre 1993, n. 3.

Regolamento di attuazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29 (Interventi regionali a favore dell'attività teatrale locale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 54 del 21 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29 (Interventi regionali a favore dell'attività teatrale locale) e determina i criteri e le modalità di concessione dei contributi per le iniziative e le attività teatrali svolte nella regione.

Art. 2.

Criteri per l'erogazione del contributo

1. Per la stesura del piano dei contributi finalizzati allo svolgimento di iniziative e di attività teatrali la commissione di cui all'art. 5 applica i seguenti parametri a valere sull'ammontare del finanziamento iscritto sul capitolo 57491 (Contributi per lo svolgimento dell'attività teatrale) della parte spese del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1993 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi:

a) dal 15% al 25% per l'attuazione dei programmi polivalenti nelle scuole di ogni ordine e grado;

b) dal 50% al 65% per le spese di gestione, di produzione e di rappresentazione degli spettacoli delle compagnie di professionisti. Il contributo è determinato sulla base dei documenti presentati ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 29/1992, avuto riguardo, in particolare, agli stipendi, agli oneri contributivi versati e ai costi di allestimento, di gestione e di produzione. Il contributo è concesso fino ad un massimo del 50% di tali spese. Le compagnie che usufruiscono di tale contributo sono tenute ad effettuare un numero di repliche commisurato all'entità del contributo stesso ed ai costi di ogni singola rappresentazione;

c) dal 10% al 15% per l'attività programmata dallo «Charaban - Théâtre populaire valdôtain en patois»;

d) dal 5% al 10% per l'attività programmata dalle compagnie di gruppi amatoriali;

e) dal 3% al 6% per l'organizzazione di corsi di avviamento allo spettacolo.

2. Per i contributi di cui al comma 1, lettera b), le compagnie devono documentare la storicità, la produttività e la capacità occupazionale delle stesse. In particolare, per gli spettacoli le compagnie devono precisare: regia, scenografia, interpreti, costi e numero minimo di repliche necessario ad ammortizzare le spese di allestimento e di gestione.

Art. 3.

Programmi polivalenti nelle scuole

1. Le quote del contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), per l'attuazione dei programmi polivalenti nelle scuole sono così ripartite:

a) dal 30% al 50% per le scuole elementari;

b) dal 30% al 50% per le scuole medie;

c) dal 10% al 20% per le scuole secondarie di secondo grado.

2. La scelta dei programmi da finanziare è effettuata, sulla base della valenza didattica della proposta avanzata dalle scuole, dalla commissione di cui all'art. 5, integrata dall'ispettore tecnico, o da un capo di istituto designato dall'Assessore alla pubblica istruzione, del livello di scuola corrispondente.

3. Copia della deliberazione di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 29/1991, deve pervenire ai Servizi culturali dell'Assessorato della pubblica istruzione entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 4.

Domande

1. I soggetti beneficiari dei contributi devono specificare nella domanda quali fra gli obiettivi indicati all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 29/1992 intendono conseguire nel corso dell'anno.

Art. 5.

Commissione e piano di riparto

1. Il piano di riparto dei contributi è predisposto ogni anno, sulla base dei criteri e dei parametri di cui all'art. 2, da una commissione nominata dalla Giunta regionale e così composta:

a) l'Assessore alla pubblica istruzione, presidente;

b) il dirigente dei Servizi culturali dell'Assessorato della pubblica istruzione o un suo delegato, membro;

c) un consulente esperto in materia teatrale, nominato dall'Assessore alla pubblica istruzione, membro;

d) un rappresentante designato dall'Associazione generale italiana spettacolo (AGIS) del Piemonte e Valle d'Aosta, membro;

e) un funzionario dei Servizi culturali dell'Assessorato della pubblica istruzione, segretario.

Art. 6.

Consulenza

1. L'Assessore alla pubblica istruzione può valersi, sulla base della normativa regionale vigente in materia di consulenze ed incarichi professionali, della consulenza dell'esperto in materia teatrale di cui all'art. 5, lettera c), anche per l'esame dei progetti e per il controllo e la verifica dell'attività teatrale svolta dalle compagnie di professionisti che beneficiano del contributo regionale.

Art. 7.

Compagnie di professionisti italiane e di paesi francofoni

1. I requisiti per essere considerate compagnie di professionisti ai fini dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sono i seguenti:

- a) aver scritturato l'anno precedente almeno quattro elementi;
- b) aver prodotto l'anno precedente almeno un nuovo spettacolo;
- c) aver effettuato l'anno precedente almeno cinque rappresentazioni di spettacoli non commissionati dall'Assessorato della pubblica istruzione.

2. Tra i soggetti beneficiari di cui all'art. 3 della legge regionale n. 29/1992 rientrano anche le compagnie professionistiche di paesi francofoni che abbiano esercitato la loro attività in Valle d'Aosta per almeno tre anni e che presentino la seguente documentazione sostitutiva di quella prevista dall'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 20/1992:

- a) copia del certificato di agibilità rilasciato dall'Ente nazionale previdenza ed assistenza lavoratori dello spettacolo (ENPALS) per gli spettacoli effettuati nell'anno precedente;
- b) dichiarazione annuale rilasciata dai competenti organismi dei paesi d'origine attestante il regolare versamento degli oneri sociali per tutti i componenti.

Art. 8.

Disposizione finale

1. In attesa della nomina della commissione per la predisposizione del piano di riparto dei contributi regionali, agli adempimenti di cui all'art. 5 provvedono i Servizi culturali dell'Assessorato della pubblica istruzione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Aosta, 16 dicembre 1993

Il Presidente
VIERIN

94R0704

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento**

LEGGE PROVINCIALE 10 settembre 1993, n. 27.

Norme in materia di insegnanti supplementari delle scuole dell'infanzia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 21 settembre 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assegnazione di personale

1. Il personale insegnante in possesso dell'attestato di specializzazione per l'insegnamento di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e agli articoli 13, 14 e 15 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 è assegnato con precedenza assoluta alle

scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate in cui risultino iscritti bambini per i quali sono adottati gli interventi previsti dall'articolo 8 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 concernente «ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento», come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Personale insegnante supplementare di ruolo

1. A decorrere dal 1° settembre 1994, il personale insegnante di ruolo da assegnare alle scuole dell'infanzia in cui risultino iscritti bambini per i quali sono adottati gli interventi previsti dall'articolo 8 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, il quale certifichi il possesso dell'attestato di specializzazione di cui all'articolo 1, è assunto con precedenza assoluta, nel rispetto delle procedure concorsuali di cui all'articolo 171 *ter* della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento», aggiunto dall'articolo 48 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5.

2. A partire dall'anno scolastico 1994-1995, il personale insegnante di ruolo che certifichi il possesso dell'attestato di cui all'articolo 1, il quale presenti domanda di trasferimento, ai sensi dell'articolo 178 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, presso le scuole in cui risultino iscritti bambini per i quali sono adottati gli interventi previsti dall'articolo 8 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, viene assegnato alle scuole stesse con precedenza assoluta.

3. Il personale insegnante assunto a norma del comma 1 è impiegato, per almeno un triennio scolastico, quale unità di dotazione supplementare ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34.

Art. 3.

Personale non di ruolo

1. A partire dall'anno scolastico 1994-1995, ai fini del conferimento degli incarichi e supplenze per i fabbisogni di personale supplementare da coprire con personale non di ruolo, è assunto con precedenza assoluta il personale in possesso dell'attestato di specializzazione di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Disposizioni per assicurare la continuità educativa

1. Gli insegnanti supplementari con rapporto a tempo determinato hanno diritto di precedenza nel conferimento dell'incarico per la stessa scuola nella quale è inserito il bambino seguito l'anno precedente.

Art. 5.

Continuità educativa dall'asilo nido alla scuola materna

1. Al fine di consentire la continuità dell'azione educativa, ove presso gli asili nido comunali siano inseriti bambini affetti da disturbi dell'intelligenza e del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, è consentito, per un periodo massimo non superiore a quattro mesi, che il personale accudiente il bambino sia temporaneamente assegnato alla scuola dell'infanzia dove è stato iscritto il bambino stesso. In ogni caso la spesa rimane a carico dell'ente di appartenenza del dipendente. Qualora lo stesso debba provvedere a supplenza del personale assente, potrà chiedere il relativo rimborso.

Art. 6.

Disposizioni per le scuole equiparate dell'infanzia

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 50 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come sostituito dall'articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, sono sostituiti con i seguenti commi:

«5. Il gestore provvede, sempre sulla base delle domande presentate, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato secondo il seguente ordine di priorità, dando comunque precedenza assoluta, nei casi previsti dall'articolo 8 della presente legge, agli insegnanti in possesso dell'attestato di specializzazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e agli articoli 13, 14 e 15 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e in ogni caso valutando in egual misura l'anzianità di servizio maturata sia nelle scuole dell'infanzia provinciali che equiparate:

a) nell'ambito degli insegnanti già in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso scuole equiparate;

b) nell'ambito dell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo;

c) nell'ambito dei richiedenti, qualora non siano state presentate domande di personale insegnante di cui alle lettere a) e b).

6. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 8 della presente legge, i gestori delle scuole equiparate dell'infanzia possono dotare le scuole di personale insegnante supplementare secondo le modalità disciplinate dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 luglio 1992, n. 11-64/Leg. e successive modificazioni».

2. Gli insegnanti supplementari con contratto a tempo determinato hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa scuola nella quale è inserito il bambino seguito l'anno precedente.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dall'anno scolastico 1994/1995.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Nei pubblici concorsi previsti dall'articolo 171-ter della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, aggiunto dall'articolo 48 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, il possesso dell'attestato di specializzazione di cui all'articolo 1 della presente legge costituisce titolo valutabile con assegnazione di punteggio.

2. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applicano le norme vigenti in materia di personale delle scuole dell'infanzia.

Art. 8.

Copertura degli oneri

1. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 50.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità per spese correnti, iscritte nel settore funzionale «Oneri non ripartibili», programma «Progetti intersettoriali», area di intervento «Interventi del programma di Giunta» del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1º febbraio 1993, n. 4. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 9.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1º febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1º febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all'articolo 8 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» nel settore funzionale, programma ed area di intervento indicati nel medesimo articolo 8 ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» in quelli dove sono classificati i capitoli con variazioni in aumento di cui al comma 1 del presente articolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 10 settembre 1993

Il Presidente della Giunta Provinciale
BAZZANELLA

Visto, p. Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: COMPER.
94R0682

LEGGE PROVINCIALE 2 novembre 1993, n. 28.

Norme in materia di polizia locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 9 novembre 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze di cui all'articolo 9, numero 1 dello Statuto speciale di autonomia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 concernente «Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale» e dalla legge regionale 19 luglio 1992, n. 5 concernente «Norme sull'ordinamento della polizia municipale», disciplina con la presente legge l'organizzazione delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale al fine di assicurare su tutto il territorio provinciale condizioni di uniformità nell'espletamento delle funzioni medesime.

Art. 2.

Funzioni di polizia locale

1. I comuni sono titolari delle funzioni di polizia locale nelle materie di propria competenza e in quelle ad essi delegate.

2. A tal fine possono organizzare, anche in forma associata, un apposito servizio di polizia municipale in modo da assicurare le rispettive prestazioni nell'ambito territoriale di appartenenza con carattere di continuità e di uniformità.

3. Il servizio di cui al comma 2 provvede ad assicurare l'assolvimento dei compiti ad esso demandati dalle leggi e dai regolamenti vigenti ed in particolare a:

a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;

b) vigilare sulla osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui esecuzione sia di competenza del comune;

c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del comune;

d) vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;

e) svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;

f) predisporre i servizi e collaborare alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;

g) collaborare, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;

h) esercitare le funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

i) svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

l) svolgere le funzioni previste dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e connesse norme di attuazione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686 e 19 novembre 1987, n. 526;

m) esercitare il servizio di polizia stradale attribuito dalla legge alla polizia locale.

Art. 3.

Gestione associata

1. Al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio, le funzioni di cui all'articolo 2 possono essere esercitate dai comuni anche in forma associata.

2. In tal caso i comuni, ferma restando la facoltà di adottare le forme associative previste dalla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 concernente «Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige», possono demandare l'esercizio delle funzioni di polizia locale al comprensorio di rispettiva appartenenza, salvo successiva individuazione legislativa di un diverso ente gestore delle funzioni associate.

3. A tal fine i comuni interessati stipuleranno apposita convenzione con l'ente di cui al comma 2.

4. La Provincia favorisce ed incentiva l'esercizio in forma associata da parte dei comuni delle funzioni di polizia locale, utilizzando le somme assegnate ai sensi delle leggi in materia di finanza locale.

Art. 4.

Collaborazione intercomunale

1. Per esigenze di carattere stagionale o temporaneo, ovvero ogni qual volta lo ritengano opportuno per migliorare la qualità del servizio o per realizzare una maggiore economicità della gestione, i comuni singoli o associati possono attuare forme di collaborazione per aspetti anche settoriali del servizio stesso, stabilendo a tal fine le opportune intese a mezzo di apposite convenzioni.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Art. 5.

Dipendenza dei servizi di polizia municipale

1. Il sindaco o l'assessore da lui delegato impartisce le direttive per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

2. Nel caso di gestione associata, i comuni interessati prevedono nella relativa convenzione:

a) le modalità di adozione ed i contenuti essenziali dei regolamenti di cui all'art. 9;

b) le modalità di utilizzazione del personale e dei mezzi nel territorio di ciascun comune;

c) le modalità di esercizio delle funzioni di cui al comma 1 da parte del sindaco di ciascun comune;

d) le modalità della gestione amministrativa e finanziaria del servizio.

3. Ferme restando le attribuzioni spettanti ai sindaci ai sensi del comma 1 e in armonia con quanto disposto dalla convenzione, nel caso di gestione associata il servizio ai fini organizzativi e di coordinamento dipende su tutto il territorio interessato dall'ente gestore.

Art. 6.

Istituzione del corpo di polizia municipale

1. Il servizio di polizia municipale, inteso come struttura coordinata di persone e di mezzi, può essere organizzato attraverso l'istituzione di un apposito corpo nei comuni, singoli o associati, nei quali i relativi adempimenti sono espletati da un organico di almeno sette addetti.

2. L'ordinamento del corpo di polizia municipale deve, di regola, prevedere la presenza:

a) di un responsabile del corpo (comandante);

b) di addetti al coordinamento e al controllo;

c) di operatori (vigili).

Art. 7.

Comandante del corpo di polizia municipale

1. Ad ogni corpo di polizia municipale è preposto un comandante.

2. Il comandante del corpo di polizia municipale attua le direttive impartite dal sindaco o dall'assessore da lui delegato ed è responsabile verso lo stesso dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale addetto al corpo.

Art. 8.

Dotazione organica

1. La dotazione organica di ciascun servizio o corpo di polizia municipale deve essere determinata tenendo conto dei seguenti criteri generali:

a) consistenza della popolazione residente;

b) estensione e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;

c) sviluppo edilizio;

d) tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;

e) presenze turistiche;

f) indice di motorizzazione;

g) caratteristiche socio-economiche del territorio;

h) presenze scolastiche;

i) presenza di nodi stradali;

l) presenza di organi o uffici periferici della amministrazione statale, regionale e provinciale;

m) fenomeni di pendolarismo.

Art. 9.

Regolamenti

1. I comuni, singoli o associati, adottano i regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I regolamenti in materia di polizia locale devono essere comunicati al Ministero dell'Interno tramite il Commissario del Governo.

Art. 10.

Uniformi e mezzi

1. Le uniformi sono costituite da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato.

2. Negli allegati *A* e *B* della presente legge sono determinate le caratteristiche, rispettivamente, delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale.

3. Negli allegati *C* e *D* della presente legge sono, altresì, determinate le caratteristiche, rispettivamente, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai servizi o corpi di polizia municipale, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

TITOLO III

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Art. 11.

Professionalità degli addetti al servizio di polizia municipale

1. Il personale addetto al servizio di polizia municipale deve possedere una professionalità adeguata alle funzioni svolte.

2. Tale professionalità è assicurata tramite:

a) la partecipazione a corsi di preparazione ai concorsi di assunzione del personale da adibire a funzioni di polizia locale;

b) la partecipazione periodica durante il rapporto di lavoro a corsi di aggiornamento;

c) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi.

3. In particolare, con riguardo a quanto disposto in materia di porto dell'arma dal comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il personale addetto al servizio di polizia municipale partecipa a periodici corsi di addestramento all'uso dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia.

4. La frequenza ai corsi di aggiornamento e di specializzazione è obbligatoria per gli addetti al servizio di polizia municipale.

Art. 12.

Formazione ed aggiornamento professionale

1. La Provincia, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCHEM) e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore a livello provinciale, promuove l'organizzazione di corsi di preparazione ai concorsi di assunzione del personale da adibire a funzioni di polizia locale.

2. Al fine di assicurare in via continuativa un adeguato livello di professionalità del personale addetto al servizio di polizia municipale la Provincia, con le modalità di cui al comma 1, promuove altresì l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di specializzazione.

3. I corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione possono essere gestiti direttamente dalla Provincia, dai comuni singoli o associati, ovvero da strutture convenzionate.

4. La programmazione, le modalità di ammissione dei candidati, la durata e la tipologia dei corsi ed ogni altra norma organizzativa verranno stabilite con apposita deliberazione della Giunta provinciale su proposta del comitato di cui all'articolo 13.

5. La partecipazione con profitto ai corsi di preparazione ai concorsi costituisce titolo valutabile nei concorsi da bandirsi per il reclutamento del personale da adibire alle funzioni di polizia locale.

6. La Provincia concorre al finanziamento delle iniziative di formazione ed aggiornamento professionale con i criteri, i limiti e le modalità stabiliti da apposite deliberazioni della Giunta provinciale, sentito il comitato di cui all'articolo 13.

TITOLO IV

ORGANO CONSULTIVO

Art. 13.

Comitato tecnico provinciale per le funzioni di polizia locale

1. È istituito il comitato tecnico provinciale per le funzioni di polizia locale, composto:

a) dall'assessore provinciale competente in materia di enti locali che lo presiede;

b) dal dirigente del servizio enti locali o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;

c) da quattro esperti in materia di polizia locale nominati dalla Giunta provinciale di cui almeno uno scelto tra i comandanti di polizia municipale;

d) da quattro rappresentanti degli enti gestori designati congiuntamente dall'ANCI e dall'UNCHEM;

e) da tre rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore a livello provinciale da scegliersi fra gli addetti al servizio.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del servizio enti locali.

3. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura esercitando le funzioni sino all'insediamento del nuovo comitato.

4. Le associazioni e le organizzazioni di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 devono comunicare le designazioni dei componenti di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Il comitato è validamente costituito anche nel caso in cui non siano pervenute le designazioni predette, salvo successive integrazioni.

5. Per la validità delle sedute del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

6. Ai componenti ed al segretario del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente.

7. Il servizio enti locali assicura il necessario supporto tecnico e amministrativo all'attività del comitato.

Art. 14.

Compiti del comitato

1. Il comitato è organo consultivo della Provincia con il compito di:

a) esprimere pareri e proposte in ordine agli atti provinciali in materia di polizia locale;

b) formulare proposte in ordine all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale di cui all'articolo 12 e al riparto dei relativi oneri;

c) formulare proposte in ordine ad iniziative per il miglioramento del servizio;

d) esprimere pareri su altri particolari argomenti o questioni che dovessero riguardare il servizio;

e) verificare lo stato di attuazione della presente legge.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Norma transitoria

1. I comuni adeguano le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado nonché le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi a quanto stabilito negli allegati A, B, C, e D entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Riferimento di spese

1. I corsi di cui all'articolo 12 si svolgono nell'ambito dei programmi di formazione e qualificazione del personale, di cui all'articolo 37 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento», modificato da ultimo dall'articolo 25 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 «Disposizioni sul funzionamento della struttura provinciale».

Art. 17.

Copertura degli oneri

1. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo complessivo di lire 3.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1993-1995 di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1º febbraio 1993, n. 4 concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995».

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 18.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1º febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1º febbraio 1993, n. 4 le somme di cui all'articolo 17 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 1 del medesimo articolo 17.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 2 novembre 1993

Il Presidente della Giunta Provinciale
BAZZANELLA

Visto, Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: SOTTILE.

(Omissis).

94R0683

LEGGE PROVINCIALE 2 novembre 1993, n. 29.

Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 9 novembre 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. Al fine di favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento anche in attuazione delle finalità di cui all'articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, la Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la progettazione e la realizzazione di iniziative di comune interesse della Provincia e dell'Università secondo le disposizioni della presente legge ed in armonia con gli obiettivi fissati dagli strumenti della programmazione provinciale nonché dai programmi e dai piani dell'Università medesima.

Art. 2.

Iniziative nel campo della formazione

1. Al fine di attuare la collaborazione di cui all'articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, la Giunta provinciale promuove l'attuazione di specifiche iniziative volte allo sviluppo innovativo delle risorse umane nel settore pubblico ed in quello privato.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono riguardare:

a) l'attuazione di corsi volti al conferimento del diploma universitario;

b) l'attuazione di corsi universitari di specializzazione e di perfezionamento successivi alla laurea;

c) ogni altra iniziativa prevista dall'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ivi comprese:

1) la formazione anche ricorrente avente a riferimento i manager e i tecnici specialistici dei diversi settori economici nonché i dipendenti pubblici, incluse le attività connesse con l'effettuazione di corsi-concorsi e con quelle di formazione e addestramento iniziale, nel rispetto dei relativi ordinamenti di appartenenza;

2) le professioni regolamentate dalla legge;

d) la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie nel campo della formazione, nonché la raccolta, l'organizzazione e la diffusione di tutta la documentazione tecnica sulle innovazioni nel campo della formazione;

e) la realizzazione, nell'ambito delle competenze della Provincia, di programmi di ricerca e di sviluppo, anche mediante l'attivazione di laboratori per la formazione di cui al presente articolo, ivi compresa la dotazione dei relativi strumenti ed attrezzature.

3. Le iniziative di cui al presente articolo sono definite mediante convenzioni con l'Università degli studi di Trento e sono attuate dalla stessa Università anche avvalendosi del consorzio di cui all'articolo 3, ove costituito. A tal fine la Provincia è autorizzata ad assegnare finanziamenti all'Università stessa fino alla concorrenza della spesa complessiva ammissibile.

4. Le convenzioni, di durata anche pluriennale, contengono:

a) il programma degli interventi, aggiornabile di anno in anno mediante intesa fra le parti per la residua durata delle convenzioni medesime;

b) le modalità di determinazione del finanziamento della Provincia e la misura della spesa complessiva ammissibile;

c) le modalità per l'erogazione dei finanziamenti provinciali, anche in forma anticipata sulla base di fabbisogni di cassa, e quelle per la verifica dei risultati e per la rendicontazione della spesa.

Art. 3.

Consorzio

1. La Provincia è autorizzata a partecipare ad un consorzio o ad una società consortile promossa dall'Università degli studi di Trento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed aperta alla partecipazione di altri enti pubblici e di soggetti privati.

2. La partecipazione della Provincia al consorzio o alla società consortile di cui al comma 1 è subordinata alla condizione che lo statuto preveda:

a) che il consorzio o la società abbia come oggetto l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2;

b) che il consorzio o la società non possa distribuire utili sotto qualsiasi forma.

3. La partecipazione della Provincia è altresì subordinata alla preventiva approvazione da parte della Giunta provinciale delle eventuali modificazioni dello Statuto.

Art. 4.

Collaborazione nel campo dei sistemi informativi

1. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, come modificato dall'articolo 15 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, sono previsti specifici progetti di sviluppo dell'automazione a supporto delle attività didattiche, amministrative e di ricerca dell'Università allo scopo di favorire:

a) l'accesso ai servizi erogati dall'Università;

b) i collegamenti, le integrazioni e gli ulteriori sviluppi applicativi dei rapporti fra le banche dati della Provincia e dell'Università, per l'attuazione di attività di comune interesse.

2. Il piano di cui al comma 1 determina le modalità e le quote di finanziamento dei progetti a carico della Provincia.

3. Nell'ambito delle previsioni del piano di cui al comma 1 la definizione dei progetti e le modalità per la loro attuazione sono disciplinate da apposite intese o convenzioni con l'Università. Tali intese o convenzioni disciplinano altresì i rapporti giuridico-economici relativi alla proprietà dei programmi e delle apparecchiature.

Art. 5.

Collaborazione nel campo della ricerca

1. Al fine di promuovere, nelle materie di competenza provinciale, la realizzazione di progetti di ricerca scientifica finalizzati allo sviluppo delle conoscenze utili all'attività della Provincia, la Giunta provinciale autorizza la stipula di apposite convenzioni con l'Università, tenuto conto di quanto disposto dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Le convenzioni di cui al comma 1, di durata anche pluriennale, definiscono:

a) gli obiettivi ed i temi generali dell'attività di ricerca oggetto della collaborazione;

b) i criteri per la definizione dei progetti di ricerca, nonché la loro gestione da parte dell'Università;

c) i criteri per la determinazione del finanziamento a carico della Provincia per ciascun progetto, tenendo conto di eventuali apporti finanziari dello Stato, di enti pubblici e privati, nonché i criteri per l'erogazione del finanziamento stesso, anche in forma anticipata sulla base di fabbisogni di cassa e quelli per la rendicontazione della spesa;

d) le modalità per la valutazione congiunta e per l'utilizzo dei risultati della ricerca, nonché per la ripartizione degli eventuali proventi dagli stessi derivanti.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione gratuita dell'Università strutture immobiliari, personale ed attrezzature della Provincia da destinare alla realizzazione di singoli progetti di ricerca, sulla base delle indicazioni delle convenzioni.

4. I progetti di ricerca di cui al comma 2, aggiornabili di anno in anno per la residua durata delle convenzioni, sono approvati dalla Giunta provinciale, previa intesa con l'Università, in armonia con gli obiettivi del programma di sviluppo provinciale. In ogni progetto è individuato il responsabile del coordinamento tecnico scientifico.

5. I progetti di cui al presente articolo sono comunicati all'anagrafe nazionale delle ricerche di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 6.

Collaborazione nel campo dell'edilizia universitaria

1. Su richiesta dell'Università o dell'Opera universitaria, la Giunta provinciale può autorizzare l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA), compatibilmente alla realizzazione dei programmi di edilizia abitativa, all'esecuzione di interventi previsti dai programmi di cui all'articolo 7 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 e di cui all'articolo 15 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento e la manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per docenti e studenti.

2. Con apposite convenzioni sono regolati i rapporti finanziari ed organizzativi tra l'ITEA e l'Università, ovvero l'Opera universitaria, per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1. Nelle stesse convenzioni può essere previsto che l'erogazione dei fondi di cui all'articolo 7 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, e di cui agli articoli 21, comma 4, e 22, comma 2, della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, sia effettuata, in deroga a quanto previsto dalle predette leggi, direttamente all'ITEA.

3. Ove ricorra l'autorizzazione di cui al comma 1, i procedimenti espropriativi necessari per l'attuazione dei programmi ivi previsti sono effettuati dall'ITEA. Le espropriazioni sono effettuate rispettivamente a favore dell'Università degli studi di Trento o dell'Opera universitaria.

Art. 7.

Iniziativa per l'anno accademico 1992/93

1. Per l'anno accademico 1992/93 la Provincia è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Università ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nelle quali possono essere comprese anche le iniziative già avviate dall'Università nel medesimo anno accademico.

Art. 8.

Modificazioni alla legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 concernente «Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore».

1. L'articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Ulteriori provvidenze*). — 1. La Giunta provinciale può assegnare all'Opera universitaria finanziamenti, nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 22, comma 1, per l'erogazione di sovvenzioni a studenti meritevoli e bisognosi residenti in provincia di Trento, iscritti a corsi universitari all'estero finalizzati al conseguimento di titoli di studio ovvero a corsi postuniversitari, anche all'estero, per la cui frequenza i medesimi non godano di alcuna altra contribuzione finanziaria erogata da enti o istituzioni pubblici o privati.

2. L'Opera universitaria attiva i relativi interventi nel rispetto degli indirizzi generali in materia stabiliti dalla Giunta provinciale e sulla base di specifici bandi di concorso».

2. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 sono soppresses le parole «, e all'articolo 23».

Art. 9.

Autorizzazioni di spese e rinvii

1. Per i fini di cui agli articoli 2 e 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000.000.000, da iscriverne negli stati di previsione delle spese della Provincia in misura di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinare annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1994 e 1995.

2. Con successiva legge provinciale si provvederà a fissare l'importo della partecipazione della Provincia al consorzio o alla società consortile di cui all'articolo 3, nonché ad autorizzare la relativa spesa.

3. Per i fini di cui all'articolo 4 si utilizza una quota degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui agli articoli 1, 2 e 5, primo comma, della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, modificati dall'articolo 15 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6 (capitoli 52800, 52810 e 52811).

4. Per i fini di cui all'articolo 5 si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettera a) della legge provinciale 7 gennaio 1992, n. 1 (capitolo 84134).

5. Per i fini di cui all'articolo 6 si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa e dei limiti d'impegno disposti per i fini di cui:

a) all'articolo 7 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18 (capitoli 21642 e 21643);

b) all'articolo 3 della legge provinciale 8 agosto 1988, n. 25 ed agli articoli 21, comma 4, e 22, comma 2, della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (capitolo 21650).

Art. 10.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dell'onere di lire 1.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario. In relazione alla voce «Interventi del programma di Giunta (spese in conto capitale)», indicata nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4 concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995».

2. All'onere di lire 2.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, per il periodo degli anni 1994 e 1995, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità per spese in conto capitale iscritte nel settore funzionale «Oneri non ripartibili», programma «Progetti intersettoriali», area di intervento «Interventi del programma di Giunta» del bilancio pluriennale 1993-1995 di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4.

Art. 11.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all'articolo 10 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» nel settore funzionale, programma ed area di intervento indicati al comma 2 del medesimo articolo 10 ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» in quelli nel cui ambito è classificato il capitolo di nuova istituzione, di cui al comma 1 del presente articolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 2 novembre 1993

Il Presidente della Giunta Provinciale
BAZZANELLA

Visto, *Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento*: SOTTILE.

94R0684

LEGGE PROVINCIALE 2 novembre 1993, n. 30.

Abrogazione di norme provinciali discriminatorie nei confronti degli obiettori di coscienza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 9 novembre 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione del comma 8 dell'articolo 64 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento».

1. Il comma 8 dell'articolo 64 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, così come introdotto dall'articolo 29 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 2 novembre 1993

Il Presidente della Giunta Provinciale
BAZZANELLA

Visto, *Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento*: SOTTILE.

94R0685

LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1993, n. 31.**Disciplina dei percorsi per la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 56 del 16 novembre 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. La presente legge promuove e disciplina la circolazione fuoristrada con veicoli a motore in aree a ciò appositamente riservate, per contemperare l'esercizio di tali attività a fini turistici e sportivi con le esigenze di tutela dall'ambiente naturale.

Art. 2.*Individuazione di percorsi per la circolazione fuoristrada*

1. La circolazione fuoristrada dei veicoli a motore per fini turistici e sportivi può avvenire su aree o percorsi appositamente individuati dai piani comprensoriali di coordinamento di cui all'articolo 16 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente «Ordinamento urbanistico e tutela del territorio».

2. La realizzazione dei percorsi di cui al comma 1 è soggetta a concessione edilizia, nei limiti di cui all'articolo 82 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22. Qualora detti percorsi insistano sulle aree forestali o soggette a vincolo idrogeologico di cui all'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31, dall'articolo 11 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 e dall'articolo 1 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 18, la realizzazione dei percorsi, in deroga ai divieti stabiliti dallo stesso articolo 6, è subordinata a procedura semplificata per la valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente».

3. La domanda di concessione o lo studio di impatto ambientale dovrà comprendere un disciplinare per la regolamentazione della circolazione sui percorsi individuati e le misure di ripristino ambientale delle zone su cui insiste il percorso, da adottarsi in caso di cessazione dell'attività. Della cessazione dovranno essere informati i comuni territorialmente competenti.

4. I percorsi dovranno essere segnalati a cura di chi ha presentato il progetto relativo.

Art. 3.*Utilizzazione dei percorsi per la circolazione fuoristrada*

1. La circolazione dei veicoli a motore sui percorsi di cui all'articolo 2 è subordinata al parere favorevole, previo collaudo tecnico del percorso, da parte dell'organo periferico competente della Federazione motociclistica italiana se i percorsi sono destinati all'uso di motoveicoli e da parte dell'organo periferico competente della Commissione sportiva automobilistica italiana o della Federazione italiana fuoristrada a seconda che i percorsi siano destinati, rispettivamente, all'uso agonistico o non agonistico di autoveicoli.

Art. 4.*Realizzazione dei percorsi in cave dismesse*

1. Qualora i percorsi siano individuati all'interno di cave dismesse di proprietà pubblica, la concessione all'uso del bene è data preferibilmente ad associazioni, singole o meno, affiliate alla Federazione italiana fuoristrada o alla Federazione motociclistica italiana.

Art. 5.*Manifestazioni e gare*

1. Nel caso di manifestazioni o di gare, la Giunta provinciale, previo parere del servizio foreste, del servizio urbanistica e del servizio protezione ambiente, può autorizzare il transito fuoristrada dei veicoli a motore anche al di fuori dei percorsi individuati ai sensi dell'articolo 2. Nell'autorizzazione sarà previsto l'obbligo di idonee opere di ripristino ambientale da parte degli organizzatori.

Art. 6.*Disposizioni transitorie*

1. Nella prima applicazione della presente legge, i titolari di impianti fissi o aree comunque adibite stabilmente ad attività sportive, ricreative ed agonistiche con mezzi motorizzati di circolazione fuoristrada già esistenti debbono presentare il disciplinare di cui al comma 3 dell'articolo 2 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 8 novembre 1993

Il Presidente della Giunta Provinciale
BAZZANELLA

Visto, *Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento*: SOTTILE.**94R0686****LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1993, n. 32.****Istituzione e ordinamento della commissione consultiva sull'attività della Giunta provinciale di vigilanza e tutela sugli enti locali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 56 del 16 novembre 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Istituzione della commissione consultiva sull'attività della Giunta provinciale di vigilanza e tutela sugli enti locali*

1. È istituita la commissione consultiva sull'attività di vigilanza e tutela sugli enti locali, quale organo consultivo della Giunta provinciale ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al numero 5) del primo comma dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e del capo XII della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 concernente «Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige».

2. La Giunta provinciale acquisisce il parere della commissione di cui al comma 1 nell'ambito dell'istruttoria per il controllo preventivo di legittimità delle deliberazioni di cui all'articolo 51, comma 1, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1. La Giunta provinciale acquisisce inoltre il parere della commissione nell'ambito dell'istruttoria sulla legittimità delle deliberazioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 51 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, sottoposte al controllo, nonché in ordine ai provvedimenti di cui agli articoli 58 e 59 della medesima legge regionale.

3. La Giunta provinciale può inoltre acquisire il parere della commissione su ogni altro argomento attinente all'attività amministrativa dei comuni e degli altri enti locali.

4. La richiesta dei pareri è disposta dal Presidente della Giunta provinciale o, per sua delega, dall'assessore provinciale cui sono attribuiti gli affari in materia di enti locali.

5. I pareri di cui ai commi 2 e 3 sono resi entro il termine fissato dalla Giunta provinciale tenuto conto dei termini stabiliti per l'esercizio del controllo o per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 52 e 53 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

6. Ove il parere della commissione non sia reso nel termine fissato ai sensi del comma 5 la Giunta provinciale provvede prescindendo dal parere medesimo.

7. Gli atti della Giunta provinciale assunti in difformità dal parere della commissione devono contenere la relativa motivazione.

Art. 2.

Composizione della commissione

1. La commissione è costituita con deliberazione della Giunta provinciale ed è composta da:

a) il presidente, nominato dalla Giunta provinciale su designazione del Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei propri componenti fra:

1) magistrati degli organi di giurisdizione ordinaria e speciale e avvocati dello Stato a riposo da almeno due anni; professori ordinari o associati di università in materie giuridiche;

2) avvocati già abilitati all'esercizio del patrocinio avanti le magistrature superiori e non più iscritti al relativo ordine professionale;

b) il dirigente preposto al servizio provinciale competente in materia di enti locali;

c) tre membri, designati dal Consiglio provinciale, di cui uno su proposta delle minoranze, scelti fra i soggetti di cui alla lettera a), fra avvocati e procuratori legali, nonché tra funzionari a riposo da almeno un anno dello Stato, della Regione, della Provincia, dei comuni e di altri enti pubblici, muniti di laurea in giurisprudenza e con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata.

2. All'inizio di ogni legislatura il Consiglio provinciale provvede alle designazioni di cui al comma 1 entro trenta giorni dall'elezione della Giunta provinciale. Entro i trenta giorni successivi la Giunta provinciale provvede alla costituzione della commissione.

3. Svolge le funzioni di segretario della commissione un funzionario di livello non inferiore all'ottavo, assegnato al servizio provinciale competente in materia di enti locali, individuato dalla Giunta provinciale su proposta del dirigente preposto al servizio medesimo.

Art. 3.

Incompatibilità dei componenti la commissione

1. L'incarico di membro della commissione è incompatibile con le funzioni di:

a) membro del Parlamento, del Consiglio regionale, dei consigli o delle giunte dei comuni e di altri enti locali della Provincia;

b) amministratore di ente pubblico o azienda dipendente dalla Regione, dalla Provincia o da un comune o amministratore di società a partecipazione regionale, provinciale, comunale;

c) titolare, amministratore o dirigente di enti e imprese vincolate con la Provincia da contratti di opere o di somministrazione, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia;

d) chiunque abbia in essere incarichi professionali conferiti dalla Provincia o dai comuni.

2. Ciascun membro della commissione entro trenta giorni dalla nomina è tenuto a dichiarare alla Giunta provinciale l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1.

3. In caso di mancata dichiarazione nel termine di cui al comma 2 o di infedeltà delle dichiarazioni in qualsiasi momento accertata o di sopravvenuto verificarsi di una causa di incompatibilità, il componente è dichiarato decaduto con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 4.

Durata in carica della commissione

1. La commissione dura in carica per la legislatura in cui è stata nominata e comunque continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina della nuova commissione.

2. Qualora uno o più componenti della commissione di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 2 cessino di farne parte per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente della Giunta provinciale ne dà immediata comunicazione al Consiglio perché provveda alla designazione.

Art. 5.

Funzionamento della commissione

1. La commissione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

2. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. In ogni caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal dirigente di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.

Art. 6.

Compensi

1. Al presidente della commissione spetta quale compenso per l'incarico una somma mensile equivalente al 50 per cento del trattamento economico iniziale, oltre all'eventuale indennità di missione ed al rimborso delle spese di viaggio, previsti per i dirigenti generali della Provincia.

2. Agli altri membri della commissione, eccettuato il dirigente del servizio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, spetta un compenso in misura complessiva pari al 50 per cento di quello riconosciuto al presidente, oltre all'eventuale indennità di missione e al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti generali della Provincia.

Art. 7.

Relazione annuale

1. La commissione trasmette annualmente alla Giunta provinciale una relazione sull'attività svolta, accompagnata da una raccolta dei pareri più significativi e da eventuali osservazioni tese al miglioramento dell'azione amministrativa.

2. La Giunta provinciale trasmette la relazione al Consiglio provinciale per il suo esame ed inoltre ne invia copia ai comuni, all'ANCI e all'UNCEM.

Art. 8.

Modificazioni all'allegato C della legge provinciale 21 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento».

1. Nella scheda n. 9 dell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, così come modificata dall'articolo 7 della legge provinciale 6 agosto 1985, n. 11 e dall'articolo 34 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente comma:

«Cura la segreteria della commissione consultiva sull'attività di vigilanza e tutela sugli enti locali, l'istruttoria degli atti sottoposti al parere della commissione e la predisposizione dell'ordine del giorno ai fini delle sedute della commissione medesima».

Art. 9.

Norma finanziaria

1. All'autorizzazione delle spese ed alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà con legge successiva.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 8 novembre 1993

Il Presidente della Giunta Provinciale
BAZZANELLA

Visto, *Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento*: SOTTILE.
94R0687

LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1993, n. 33.

Ulteriori modificazioni alla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4 concernente «Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili» ed altre disposizioni in materia socio-assistenziale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 56 del 16 novembre 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 22 GENNAIO 1973, N. 4 CONCERNENTE «NORME DI INTEGRAZIONE ALLE PROVVIDENZE STATALI PER I CIECHI CIVILI».

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4 concernente «Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili», modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 23 agosto 1976, n. 24, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le domande rispondenti ai requisiti stabiliti dai precedenti commi sono trasmesse dal servizio attività socio-assistenziali della Provincia alla commissione sanitaria competente a norma dell'articolo 6 entro dieci giorni dal ricevimento delle stesse».

Art. 2.

1. L'articolo 6 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

1. La concessione dell'assegno nell'una o nell'altra delle misure stabilite dall'articolo 2 è subordinata all'accertamento del requisito della minorazione visiva come definito per ciascuna di esse dal medesimo articolo.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato dalle commissioni sanitarie di cui agli articoli 11 e 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 3, 7, 13 e 14 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 35, 39, 42 e 43 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23, secondo le modalità stabilite per l'accertamento della cecità civile.

3. Contro il giudizio della commissione sanitaria di prima istanza l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria di seconda istanza.

4. Copia del verbale di ciascun accertamento effettuato in prima o in seconda istanza è trasmessa al servizio attività socio-assistenziali della Provincia».

Art. 3.

1. L'articolo 7 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4 è abrogato.

Art. 4.

1. L'articolo 10 della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4, modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 23 agosto 1976, n. 24, è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

1. La Giunta provinciale può, in qualsiasi momento, disporre d'ufficio che i beneficiari dell'assegno siano sottoposti a visita di revisione da parte della commissione sanitaria competente per l'accertamento della cecità civile in prima istanza, di cui all'articolo 6, comma 2».

CAPO II

TRASFERIMENTO DI PERSONALE DELLA PROVINCIA E DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI AI COMPRESORI ED AI COMUNI DI TRENTO E RÖVERETO ED ALTRE DISPOSIZIONI CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 LUGLIO 1991, N. 14 CONCERNENTE «ORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN PROVINCIA DI TRENTO».

Art. 5.

Trasferimento di personale della Provincia e delle unità sanitarie locali nei ruoli del personale dei comprensori e dei comuni

1. A decorrere dalla data di operatività dell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 concernente «Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento», il personale della Provincia addetto alle funzioni socio-assistenziali, individuato con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 della medesima legge provinciale ed il personale delle unità sanitarie locali della provincia addetto alle funzioni in materia socio-assistenziale di cui all'articolo 14 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33 concernente «Disciplina del servizio sanitario provinciale», individuato con deliberazione della Giunta provinciale a seguito della ricognizione effettuata dalle unità sanitarie stesse, è trasferito ai comprensori ed ai comuni che provvedono direttamente all'esercizio delle medesime funzioni delegate.

2. Il personale di cui al comma 1 appartenente al profilo professionale assistente sociale è trasferito all'ente che esercita le funzioni delegate nell'ambito territoriale in cui svolge la propria attività di servizio. Nel caso in cui il predetto personale operi sul territorio di due enti gestori, l'ente di destinazione è stabilito sulla base di criteri definiti d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale. Il trasferimento del personale appartenente ad altri profili professionali può essere disposto anche prescindendo dall'ambito territoriale di riferimento della rispettiva attività.

3. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, con la stessa decorrenza stabilita per l'operatività dell'esercizio delle funzioni delegate, nella qualifica funzionale dell'ente di destinazione in conformità alle corrispondenze fissate nella tabella costituente l'allegato A alla presente legge. Nell'ambito della qualifica funzionale di inquadramento fissata nell'anzidetta tabella il personale è collocato nel profilo professionale pari o corrispondente a quello rivestito presso l'ente di provenienza.

4. Alla determinazione del trattamento economico spettante per effetto dell'inquadramento di cui al comma 3 si provvede mediante una ricostruzione della posizione economica applicando per il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato anteriormente al trasferimento le disposizioni contenute nei regolamenti organici del personale dei comprensori e dei comuni. Qualora detto trattamento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, risulti inferiore a quello acquisito nell'ente di provenienza, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.

Art. 6.

Subentro degli enti gestori

1. Qualora, alla data di operatività dell'esercizio delle funzioni delegate, non si sia provveduto da parte degli enti gestori agli adempimenti previsti dall'articolo 38 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, i medesimi enti gestori subentrano nei rapporti in essere tra

la Provincia ed i soggetti pubblici e privati che gestiscono servizi o attuano interventi socio-assistenziali per le finalità di cui al comma 1 del predetto articolo 38 a favore degli utenti residenti nel rispettivo territorio.

Art. 7.

Articolazione in uffici del servizio attività socio-assistenziali

1. In relazione allo svolgimento delle funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento degli enti preposti all'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, nonché per lo svolgimento delle funzioni in materia socio-assistenziale cui la Provincia continua a provvedere direttamente, è autorizzata l'istituzione, nell'ambito del servizio attività socio-assistenziali, di tre uffici, in aggiunta a quelli stabiliti dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 8 novembre 1993

Il Presidente della Giunta Provinciale
BAZZANELLA

Visto, *Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento*: SOTTILE.

94R0688

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

L'AQUILA

LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

LANCIANO

LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

PESCARA

COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

POTENZA

LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO

LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

COSENZA

LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)

CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO

LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

BENEVENTO

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11

LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

ISCHIA PORTO

LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

NAPOLI

L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 169/170

LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23

LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30

LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

SALERNO

LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunale, 5/F

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

CARPI

LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA

LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FORLÌ

LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA

LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

REGGIO EMILIA

LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI (Forlì)

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

PORDENONE

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

TRIESTE

LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

LATINA

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

RIETI

LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA

DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

SORA (Frosinone)

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

VITERBO

LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA
& C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrere

LIGURIA

CHIAVARI

CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA
BALDARO & C.
Via XII Ottobre, 172/R

LA SPEZIA

CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO

LIBRERIA ANTICA E MODERNA A.
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA

LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

LECCO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

MONZA

LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

MANTOVA

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

VARESE

LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzini, 8

MARCHE

ANCONA

LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

ASCOLI PICENO

LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

PESARO

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHI-
GIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO

LA BIBLIOPILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO

CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALESSANDRIA

LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)

CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

BIELLA (Vercelli)

LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO

CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

TORINO

CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)

LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

BRINDISI

LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CERIGNOLA

VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

MOLFETTA (Bari)

LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

CAGLIARI

LIBRERIA F.LLI DESSI DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

ORISTANO

LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI

LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

ACIREALE

CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

CATANIA

LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

GIARRE

LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO

CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciutti, 65

CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villafermosa, 28

LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

TRAPANI

LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

FIRENZE

LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

GROSSETO

LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO

LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PEN-
TAFOLIO
Via Fiorenza, 4/B

MASSA

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

PISA

LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

PRATO

LIBRERIA CARTOLIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

VIAREGGIO

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO

LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)

LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

TERNI

LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO

LIBRERIA CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

PADOVA

IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

ROVIGO

CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO

CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA
EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31

LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Montefenera, 22/A

VERONA

LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adiget, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Millani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 2 0 9 4 *

L. 2.600